



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, mercoledì 23 novembre 2022

Anno LIII - N. 140



Cavaion Veronese (Vr), frazione di Segà di Cavaion, Ponte sul Canale Biffis (galleria sottostante).

Il Canale Biffis è un canale artificiale, lungo 47 km di cui 8,5 in galleria, realizzato per scopi irrigui e idroelettrici nel 1943. Per superare i vari ostacoli naturali lungo il suo corso, oltre alle numerose gallerie fu costruito anche un imponente "ponte canale" che scavalca la valle del torrente Tasso, vicino alla località di Segà di Cavaion.

(Foto Lorenzo Linthout)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **97** del 18 novembre 2022

Rilascio della concessione geotermica e di derivazione d'acqua, denominata "MORO" in Comune di Concordia Sagittaria (VE) alla ditta Maschio Gaspardo s.p.a. D.Lgs. n. 22/2010, DGR n. 985/2013 e R.D. n. 1773/1933.

[Acque]

1

n. **98** del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "BUSSOLENGO" nel territorio dei Comuni di Bussolengo (VR), Pescantina (VR), Verona (VR) e Sona (VR) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.

[Acque]

8

n. **99** del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "MONTECCHIO MAGGIORE" nel territorio dei Comuni di Montecchio Maggiore (VI), Arzignano (VI), Montorso Vicentino (VI), Montebello Vicentino (VI) e Brendola (VI) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.

[Acque]

12

n. **100** del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "SAN MARTINO BUON ALBERGO" nel territorio dei Comuni di San Martino Buon Albergo (VR), Lavagno (VR), Caldiero (VR) e Colognola ai Colli (VR) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.

[Acque]

16

n. **101** del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "VERONA NORD" nel territorio del Comune di Verona (VR) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.

[Acque]

20

n. **102** del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "VERONA SUD" nel territorio dei Comuni di Verona (VR), Villafranca di Verona (VR), Castel d'Azzano (VR), Sommacampagna (VR) e Sona (VR) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.

[Acque]

24

n. **103** del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "VICENZA OVEST" nel territorio dei Comuni di Vicenza (VI), Altavilla Vicentina (VI), Arcugnano (VI) e Creazzo (VI) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.
[Acque]

28

n. **104** del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "ROVIGO EST" nel territorio del Comune di Rovigo (RO) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.
[Acque]

32

n. **105** del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "TREVISO" nel territorio dei Comuni di Treviso (TV), Villorba (TV), Ponzano Veneto (TV) e Carbonera (TV) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.
[Acque]

36

PARTE SECONDA**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI***Sezione prima***DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 489775)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 97 del 18 novembre 2022

Rilascio della concessione geotermica e di derivazione d'acqua, denominata "MORO" in Comune di Concordia Sagittaria (VE) alla ditta Maschio Gaspardo s.p.a. D.Lgs. n. 22/2010, DGR n. 985/2013 e R.D. n. 1773/1933.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Si rilascia alla Ditta Maschio Gaspardo S.p.a. la concessione geotermica denominata "MORO" sita in Comune di Concordia Sagittaria (VE) per un utilizzo a scopo di riscaldamento ambienti e la concessione per derivazione d'acqua per uso industriale.

Il Presidente

PREMESSO che:

- con DPGR n. 172 del 24 novembre 2015 è stato assegnato alla Ditta Moro Pietro Meccanica s.r.l. il permesso di ricerca di risorse geotermiche, denominato "MORO" nel Comune di Concordia Sagittaria (VE);
- in data 15 gennaio 2016 la Ditta Moro Pietro Meccanica s.r.l. ha effettuato il deposito cauzionale a garanzia delle opere di recupero ambientale, come previsto dal D.Lgs. n. 22/2010, mediante polizza n. 77574947 della Allianz s.p.a. per l'importo di € 9.000,00;
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 311 del 21 settembre 2017 il permesso è stato intestato alla Ditta Maschio Aratri s.r.l. a seguito dell'intervenuta modifica della denominazione sociale della società intestataria del permesso di ricerca;
- in data 13 maggio 2020 la polizza n. 77574947 della Allianz s.p.a. per l'importo di € 9.000,00 è stata volturata a favore della Ditta Maschio Aratri s.r.l. con appendice n. 112051796;
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 365 del 24 ottobre 2017 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 22/2010 e della DGR n. 985 del 18 giugno 2013, la risorsa geotermica di temperatura di 29°C, con carattere locale, evidenziata dalla perforazione di un pozzo profondo 541 m;

VISTA l'istanza acquisita a protocollo regionale n. 92829 del 12 marzo 2018, e successivamente integrata con nota protocollo n. 222964 del 12 giugno 2018, con cui la Ditta Maschio Aratri s.r.l. (C.F. 02166170270) ha presentato, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010 e della DGR n. 985/2013, domanda per il rilascio della concessione di risorsa geotermica da denominare "MORO" su una superficie di 0,03 km² in Comune di Concordia Sagittaria (VE);

RICHIAMATA la DGR n. 985/2013 che disciplina, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 22/2010, le procedure per l'assegnazione delle concessioni regionali di risorse geotermiche nonché i criteri con i quali valutare le offerte presentate in sede di gara;

PRESO ATTO che:

- la Direzione Difesa del Suolo, come previsto dalla DGR n. 985/2013, con note protocollo n. 253161 del 2 luglio 2018 e n. 98034 dell'11 marzo 2019, ha invitato la Ditta Maschio Aratri s.r.l. a sottoporre il progetto geotermico a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
- nel BUR n. 68 del 13 luglio 2018 è stato pubblicato l'avviso di presentazione dell'istanza di concessione in oggetto;
- in data 16 aprile 2019 è stata presentata dalla Ditta Maschio Aratri s.r.l. domanda di attivazione della procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 490 del 20 maggio 2020, prendendo atto del parere del Comitato regionale V.I.A. n. 106 del 18 marzo 2020 e delle determinazioni della Conferenza dei servizi svolta nella medesima data, è stato rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per la concessione di risorse idriche per utilizzazione geotermica per riscaldamento di ambienti, con prescrizioni;

CONSIDERATO che:

- le attività di coltivazione consistono nel prelievo, dal pozzo realizzato in fase di ricerca, della risorsa geotermica a bassa entalpia prevalentemente per scopi geotermici (scambio termico a fini di riscaldamento ambienti e preriscaldamento acqua sanitaria) e subordinatamente per usi industriali;
- le azioni previste consistono nelle attività di monitoraggio e verifiche periodiche della strumentazione e nella manutenzione della pompa;
- il progetto geotermico, descritto nella documentazione acquisita a protocollo regionale n. 26314 del 20 gennaio 2020 e n. 72835 del 14 febbraio 2020 e favorevolmente valutato dal Comitato regionale V.I.A. con parere 106 del 18 marzo 2020, prevede la realizzazione di:
 - a. tubazioni annegate nel pavimento e funzionali al riscaldamento degli ambienti e una linea di preriscaldamento dell'acqua sanitaria, prevedendo una portata media annua di 3,1 l/s corrispondente ad un quantitativo annuo di 97.500 m³;
 - b. tubazioni a valle del circuito precedente per l'utilizzo della frazione di portata di circa 0,1 l/s, media annua, corrispondente a circa 3.000 m³/anno da utilizzare nel ciclo industriale dell'azienda; durante il periodo estivo l'acqua del pozzo viene utilizzata esclusivamente a fini industriali;
 - c. canalizzazioni delle acque di lavaggio di fine circuito separate da quelle utilizzate esclusivamente per scopi geotermici poiché destinate a recapiti differenti;

CONSIDERATO che:

- la risorsa geotermica in oggetto è di interesse locale e che, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
- la DGR n. 985/2013 stabilisce il rilascio da parte del Presidente della Giunta regionale della concessione mineraria per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di interesse locale;
- a seguito delle pubblicazioni dell'istanza e delle procedure di V.I.A. non risultano sin qui pervenute osservazioni od opposizioni;
- non risultano previsti dalle vigenti norme ulteriori pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti di assenso per il progetto in argomento oltre a quelli acquisiti nella Conferenza dei servizi del 18 marzo 2020 per gli aspetti ambientali di cui alla DGR n. 568 del 30 aprile 2018;
- con note n. 147428 del 19 aprile 2018, n. 15746 del 27 aprile 2018 e n. 21735 del 4 giugno 2019, la Direzione regionale competente, ora U.O. Genio Civile di Venezia, ha comunicato che l'intervento in oggetto non è soggetto alle procedure di cui al R.D. n. 1775/1933 salvo la quantificazione del canone di derivazione ai sensi della L. n. 36/1994, dando atto della prevalenza dell'uso geotermico della risorsa;
- risulta necessario in ragione del progetto presentato, rilasciare un'unica concessione per l'utilizzo sia geotermico sia industriale della risorsa idrica;

VISTA la nota acquisita a protocollo regionale n. 551720 del 21 novembre 2021 con la quale è stata comunicata la fusione tramite incorporazione della società Maschio Aratri s.r.l. nella società Maschio Gaspardo s.p.a. (C.F. 03272800289) allegando la relativa dichiarazione notarile;

PRESO ATTO, dalle valutazioni condotte dalla struttura regionale competente in materia di geotermia, che:

- la società Maschio Gaspardo s.p.a. mantiene la capacità tecnica ed economica della società incorporata Maschio Aratri s.r.l.;
- è stata chiesta in data 13 settembre 2022, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l'informazione di non sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, per la società Maschio Gaspardo s.p.a. ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al rilascio del permesso sotto riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto;

RICHIAMATA la normativa di settore e in particolare:

- il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - *Norme di polizia delle miniere delle cave* e il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 - *Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'industria estrattiva cielo aperto o sotterranee*;
- il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - *Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca della coltivazione delle risorse geotermiche*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*;

- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE*;
- il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 - *Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99*;
- la L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 - *Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali*;
- la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 - *Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*;
- la DGR n. 985 del 18 giugno 2013 - *Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi d'acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente*;
- il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 70 del 3 marzo 2022 - *"aggiornamento, per l'anno 2022, del canone annuo relativo alle concessioni per la coltivazione delle risorse geotermiche e del canone relativo ai permessi di ricerca delle risorse geotermiche"*;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di assegnare, in esito alla procedura ad evidenza pubblica avviata con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 365 del 24 ottobre 2017 e alla procedura di V.I.A. conclusa con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 490 del 20 maggio 2020, la concessione geotermica di interesse locale denominata "MORO" su una superficie di 0,03 km² in Comune di Concordia Sagittaria (VE), come delimitata con linea rossa continua nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, alla Ditta Maschio Gaspardo s.p.a. (C.F. 03272800289) con sede a Campodarsego (PD) in via Marcello n. 73, per la durata di anni 30 (trenta), con decorrenza dalla data del presente Decreto, ai fini del riscaldamento di un edificio industriale e di preriscaldamento di acque sanitarie;
3. di rilasciare alla Ditta indicata al punto 2 il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,001 (0,1 l/s per medie annuali di prelievo di 3.000 m³) d'acqua pubblica dal pozzo geotermico profondo 541 m, pertinenza mineraria della concessione geotermica (mappale n. 281 foglio 5 del Comune di Concordia Sagittaria), per uso industriale e per la medesima durata di cui al punto 2;
4. di approvare il programma lavori definito dal "Progetto geotermico" acquisito a protocollo n. 26314 del 20 gennaio 2020 e n. 72835 del 14 febbraio 2020, favorevolmente valutato dal Comitato tecnico regionale V.I.A. con parere n. 106 del 18 marzo 2020;
5. di fare obbligo alla Ditta concessionaria di adempiere alle seguenti condizioni poste per gli aspetti di compatibilità ambientale dal Comitato tecnico regionale V.I.A. con parere n. 106 del 18 marzo 2020:

	CONTENUTO	DESCRIZIONE
1	Macrofase	Ante operam
	Oggetto della condizione	Il pozzo dovrà essere adeguatamente recintato e segnalato con apposita cartellonistica ammonitrice e gli impianti dovranno essere regolarmente dotati di messa a terra certificata da personale tecnico qualificato.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera.
	Soggetto verificatore	Città Metropolitana di Venezia

	CONTENUTO	DESCRIZIONE
2	Macrofase	Esercizio - corso d'opera
	Oggetto della condizione	Il proponente dovrà inviare una relazione che contenga i risultati delle misurazioni del parametro temperatura, effettuate con cadenza mensile, durante il primo anno solare di esercizio come da progetto, in tre punti di rilevazione: uno all'uscita del pozzetto di raccolta, uno all'ingresso del canale Cornacina II ed uno nel canale Cornacina II a monte del recapito. Tale relazione dovrà essere inviata alla Regione, alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 15 mesi dall'inizio dell'attività di progetto, il proponente invierà la preazione oggetto della condizione.
	Soggetto verificatore	ARPAV con oneri a carico del proponente sulla base degli artt. 7 e 15 della legge n. 132/2016.

6. di fare obbligo alla Ditta concessionaria, al fine del corretto esercizio della concessione geotermica e del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22/2010, di adempiere alle seguenti prescrizioni poste per gli aspetti minerari:
 - a. installare a propria cura e spese e mantenere in regolare stato di esercizio idonei strumenti di intercettazione e regolazione della portata e dispositivi per la misura e registrazione dei volumi prelevati e della temperatura dell'acqua emunta. Tale strumentazione, da installarsi prima dell'attivazione del prelievo, dovrà essere opportunamente sigillata e facilmente accessibile agli organi di controllo;
 - b. trasmettere annualmente i dati di misura di volume e della temperatura dell'acqua prelevata, su base mensile, alla struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche e all'Autorità di Polizia Mineraria;
 - c. non superare la portata media annua di 3,1 l/s e il quantitativo complessivo annuo di 97.500 m³ di emungimento dalle opere di adduzione della concessione. Detti limiti potranno essere rideterminati con atto della struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche, sulla base di motivata richiesta;
 - d. le variazioni del programma dei lavori minerari, ivi compresa la perforazione di nuovi pozzi e l'esecuzione di indagini geofisiche nell'ambito della concessione e all'interno dei pozzi esistenti, sono soggette ad approvazione da parte della struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche, previa valutazione della necessità di espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nonché ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959;
 - e. le operazioni conseguenti alla manutenzione straordinaria nonché alle nuove eventuali perforazioni sono subordinate alla predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, soggetto all'approvazione della struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche;
 - f. ogni qualvolta si verifichino modificazioni alle pertinenze, il concessionario dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche l'aggiornamento dell'elenco delle pertinenze stesse nonché una perizia sul loro valore, a firma di un tecnico abilitato;
 - g. la Ditta è tenuta, ai sensi dell'art. 15 della L. 9 gennaio 1991, n. 9 e su ordine dell'autorità mineraria o di polizia mineraria competente, alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di abbandono dell'opera, di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e al risanamento paesistico a seguito dei lavori;
7. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento di concessione è subordinata alla presentazione, da parte della Ditta Maschio Gaspardo s.p.a. alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, di un deposito cauzionale a garanzia delle opere di recupero ambientale, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2010, al valore corrente dell'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) oppure, sempre per lo stesso importo una polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del presente provvedimento, a pena di ritiro amministrativo dello stesso. La struttura regionale competente in materia geotermica, con apposito provvedimento, determinerà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
8. di stabilire che la Ditta concessionaria dovrà:
 - a. trascrivere, ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 1443/1927, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari e far pervenire alla struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia dell'avvenuta trascrizione;
 - b. provvedere alla nomina del Direttore responsabile dei lavori ai sensi del D.P.R. n. 128/1959 e all'eventuale necessità di adeguamento dei documenti di sicurezza e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
 - c. versare il canone annuo anticipato di € 363,78 a norma del D.Lgs. n. 22/2010 relativo alla concessione di coltivazione di risorse geotermiche, calcolato sulla base della superficie di concessione (0,03 km²) e del Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 70/2022;
 - d. versare il canone annuo anticipato di € 1.240,68 a norma del R.D. n. 1775/1933 relativo alla derivazione di acqua industriale, dovuto ai sensi dell'art. 83 della L.R. n. 11/2001, calcolato sulla base del prelievo di 0,001 moduli medi e massimi su base annua e dell'art. 18 della L. n. 36/1994 che stabilisce il canone, aggiornato con gli adeguamenti ISTAT annuali, in € 32.584,51 per modulo, con un minimo di 1.240,68 €/anno per prelievi complessivi, ai sensi della DGR n. 1942/2004, nello scaglione compreso fra 2.001 m³ a 10.000 m³ come per la derivazione in oggetto;
9. di precisare che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, la validità temporale del provvedimento di V.I.A. di cui al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 490/2020 è pari alla durata della Concessione di cui al punto 2;
10. di stabilire che:
 - a. il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della Ditta informazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura;
 - b. le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
11. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 7 del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dal permesso di

- ricerca rilasciato con DPGR n. 172/2015 dalla Ditta Moro Pietro Meccanica s.r.l. con polizza n. 77574947 in data 15 gennaio 2016 della Allianz s.p.a. per l'importo di € 9.000,00, volturato poi a favore della Ditta Maschio Aratri s.r.l. con appendice n. 112051796 in data 13 maggio 2020 (ordine di costituzione n. 119/2020);
12. di disporre l'obbligo alla Ditta concessionaria dell'osservanza di quanto stabilito dalle vigenti norme in materia mineraria di cui al R.D. n. 1443/1927, al D.P.R. n. 128/1959, al D.Lgs. n. 624/1996, al D.Lgs. n. 117/2008 e al D.Lgs. n. 22/2010;
 13. di incaricare il Direttore della struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche dell'adozione di ogni atto concernente la concessione non di specifica competenza del Presidente della Giunta regionale;
 14. di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
 15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
 16. di disporre la trasmissione del presente decreto al Comune di Concordia Sagittaria, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione uffici territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile Venezia, alla Direzione gestione del patrimonio e all'ARPAV;
 17. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
 18. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche dell'esecuzione del presente atto;
 19. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - X Legislatura

Allegato A al Dpgr n. 97**del 18 novembre 2022**

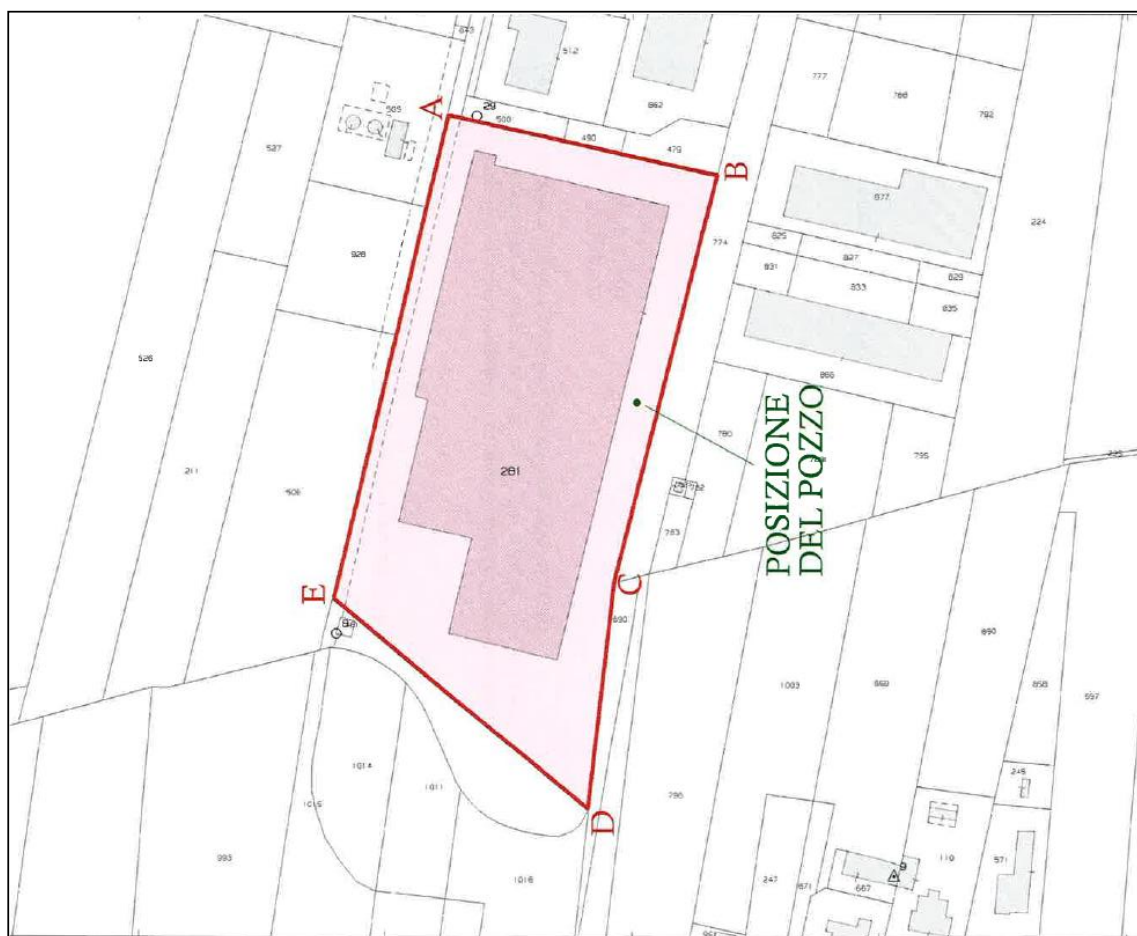
pag. 1/2

CONCESSIONE GEOTERMICA DENOMINATA “MORO”
Comune di Concordia Sagittaria (VE)

DELIMITAZIONE CONCESSIONE

VERTICI CONCESSIONE (Coordinate planimetriche EPRG:3003 – GBO)

Numero vertice	Long. [m]	Lat. [m]
A	1.796.451,987	5.073.705,920
B	1.796.555,696	5.073.691,044
C	1.796.521,693	5.073.519,329
D	1.796.514,892	5.073.426,246
E	1.796.410,758	5.073.506,578



Comune di Concordia Sagittaria – foglio n. 5

Allegato A al Dpgr n. 97

del 18 novembre 2022

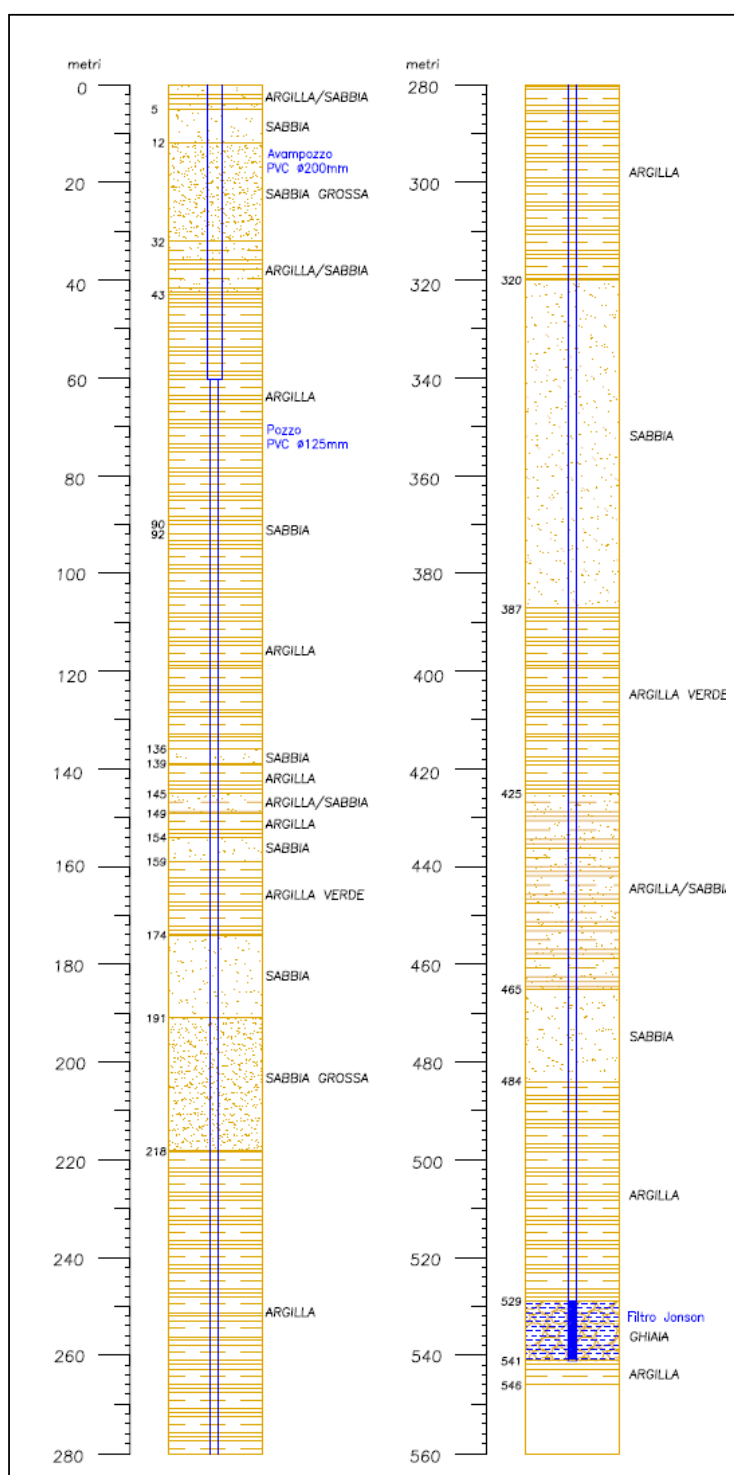
pag. 2/2

PERTINENZA MINERARIA

POZZO

Profondità (m)	Anno perforazione	Temperatura (°C)	Intervallo aperto m	Filtro	Portata l/s
546	2017	29	529-541	Johnson	7,6

Avampozzo Ø 200 mm, profondità 60 m
 Pozzo Ø 125 mm, profondità 541 m

STRATIGRAFIA.

(Codice interno: 489776)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 98 del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "BUSSOLENGO" nel territorio dei Comuni di Bussolengo (VR), Pescantina (VR), Verona (VR) e Sona (VR) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Si rilascia alla Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L. il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "BUSSOLENGO" nel territorio dei Comuni di Bussolengo (VR), Pescantina (VR), Verona (VR) e Sona (VR) per quanto concerne l'esecuzione delle fasi di ricerca preliminare, costituite da studi di carattere bibliografico e da eventuali prospezioni indirette.

Il Presidente

PREMESSO che la Ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, ha presentato istanza in data 3 febbraio 2022, acquisita al protocollo regionale n. 50510, per ottenere un permesso di ricerca di risorse geotermiche da denominare "BUSSOLENGO" nel territorio dei Comuni di Bussolengo (VR), Pescantina (VR), Verona (VR) e Sona (VR) su una superficie di circa 17,6 Km²;

PRESO ATTO dai risultati dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e dalla documentazione agli atti che:

- lo scopo della ricerca è il rinvenimento di una risorsa geotermica a bassa entalpia, con temperatura di prelievo inferiore a 90°C, da impiegare, nel caso di ottenimento della concessione, per il riscaldamento diretto di nuovi edifici o urbanizzazioni oppure mediante pompe di calore, con estrazione e successiva reimmissione del fluido nel sottosuolo;
- l'area oggetto del permesso di ricerca richiesto è individuata nello stralcio cartografico allegato al presente decreto (**Allegato A**);
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 è stato pubblicato l'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 e nell'albo pretorio dei Comuni interessati per raccogliere eventuali domande concorrenti;
- con nota n. 204548 del 5 maggio 2022 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha comunicato alla Ditta l'assenza di domande in concorrenza chiedendo la presentazione del progetto di ricerca ed evidenziando che detto progetto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la Ditta ha formalizzato la domanda del permesso di ricerca presentando alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa la documentazione tecnica del progetto di ricerca oggetto del permesso richiesto, che è stata acquisita a protocollo regionale n. 302547 in data 7 luglio 2022;
- dall'esame della citata documentazione è emerso che il programma di ricerca è composto da quattro fasi, delle quali solo le prime tre costituiscono l'attività del permesso in oggetto e sono riferite rispettivamente (I) alla consultazione bibliografica con acquisizione dei dati geologici non pubblici, (II) all'eventuale esecuzione di sondaggi elettrici verticali e tomografia elettrica, (III) alla progettazione definitiva che verrà sviluppata in funzione dell'esito delle precedenti fasi e sarà funzionale all'attivazione della quarta fase (IV), costituita dalla perforazione di pozzi esplorativi;
- la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, con note n. 501942 e n. 502008 del 2 novembre 2021, nell'esprimersi su due richieste analoghe, ha considerato che le fasi I e II dell'attività di ricerca preliminare non possono in alcun modo determinare impatti sull'ambiente e non comportano interferenze con le matrici ambientali, ritenendo pertanto non sussistere, per dette fasi della ricerca, i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA. Anche la fase III, costituita da mera attività di elaborazione dati e di progettazione, per sua natura risulta esclusa dalla procedura di VIA;
- il programma lavori prevede una durata di circa un anno delle fasi preliminari I, II e III, funzionali all'attivazione della successiva fase di ricerca;
- la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, come risultante da visura effettuata presso la Camera di Commercio di Trento e, in rapporto al programma lavori in progetto, ha presentato idonea documentazione sulla capacità tecnica necessaria al rilascio del permesso di ricerca mentre per la capacità economica, trattandosi di società di recente costituzione, ha allegato i bilanci degli ultimi tre anni dei soci di maggioranza;
- è stata acquisita in data 13 ottobre 2022, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione 101644, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, per la Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;

- che la Ditta ha presentato l'attestazione del versamento di € 154,94 per le spese istruttorie;

RILEVATO CHE:

- non sono pervenute domande in concorrenti per l'acquisizione del permesso di ricerca di risorse geotermiche in aree coincidenti in tutto o in parte con quella oggetto dell'istanza presentata dalla Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
- l'attività di ricerca è relativa all'acquisizione di dati non pubblici ed eventuali rilievi elettrici che non determinano impatti sulle matrici ambientali e che sono corrispondenti alle fasi I e II del progetto di ricerca;
- l'oggetto di ricerca, costituito da risorsa geotermica a bassa entalpia, rientra per le proprie caratteristiche nella categoria delle risorse geotermiche di interesse locale per le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 stabilisce che i permessi di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale siano rilasciati dal Presidente della Giunta regionale;
- la natura delle attività delle fasi I, II e III oggetto del permesso, non comporta la necessità di prevedere un deposito cauzionale a garanzia del ripristino di siti, né la predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e nemmeno la nomina del Direttore responsabile previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 70 del 3 marzo 2022, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.Lgs. n. 22/2010 e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013, è stato aggiornato per l'anno 2022 il canone per i permessi di ricerca all'importo pari a € 363,78 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso e che detto importo sarà oggetto di aggiornamento, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;

CONSIDERATO necessario, sulla base dell'istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, stabilire le seguenti prescrizioni:

- la Ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche;
- concludere le fasi preliminari I, II e III entro un anno dal rilascio del permesso di ricerca;
- qualora la Ditta intendesse completare il programma lavori con interventi successivi alle prime tre fasi dovrà presentare formale istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero domanda di provvedimento unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con le risultanze delle precedenti fasi, per l'approvazione delle ulteriori attività ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;
- lo svolgimento della IV fase è inoltre subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 e del D.Lgs. n. 117/2008 nonché dalla presentazione della documentazione sulla capacità economica della Ditta rapportata al costo stimato per la realizzazione degli interventi;
- le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;

VISTI

- il Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - *Norme di polizia delle miniere delle cave* e il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 - *Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'industria estrattiva cielo aperto o sotterranee*;
- il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - *Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca della coltivazione delle risorse geotermiche*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE*;
- il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 - *Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99*;
- la L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 - *Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali*;
- la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 - *Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 - *Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi d'acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente*;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare alla Ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "BUSSOLENGO" nel territorio dei Comuni di Bussolengo (VR), Pescantina (VR), Verona (VR) e Sona (VR), che interessa una superficie di 17,6 Km² come individuata con linea rossa nella delimitazione riportata nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile per non oltre un biennio, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 22/2010, fatto salvo quanto stabilito al punto 4. del presente Decreto;
3. di stabilire a carico della Ditta l'osservanza delle seguenti prescrizioni, emerse dalle valutazioni istruttorie svolte dalla struttura regionale competente in materia di geotermia:
 - a. versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2010, come adeguato ai sensi del medesimo articolo e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013;
 - b. eseguire esclusivamente le prime tre fasi del progetto di ricerca oggetto del presente permesso;
 - c. concludere entro un anno dalla data del presente provvedimento le fasi I, II e III della ricerca e trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, entro lo stesso termine, la documentazione finale anche in caso di esito negativo;
4. di stabilire che la Ditta, qualora intendesse proseguire il programma lavori con la IV fase, secondo le valutazioni istruttorie della struttura regionale competente e in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 è tenuta a:
 - a. presentare, entro il termine di cui al punto 3. lettera c., formale istanza di approvazione del progetto definitivo della IV fase corredato dai risultati ottenuti e dalla documentazione che evidenzia la capacità economica della Ditta rapportata agli interventi da eseguire;
 - b. acquisire l'esito di esclusione dalla procedura di VIA, a seguito di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, e l'approvazione del completamento del programma lavori da parte della struttura regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, dell'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 nonché l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008;
 - c. acquisire, in alternativa a quanto indicato al punto 4., lettera b., il provvedimento unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 comprensivo della compatibilità ambientale e delle necessarie approvazioni per il completamento del programma lavori del permesso di ricerca;
5. di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell'istanza di cui al precedente punto 4., il permesso di ricerca ha la durata di un anno dalla data del presente provvedimento, ovvero, in caso di approvazione della fase di completamento del programma lavori, la durata stabilita al punto 2.;
6. di stabilire inoltre che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative fatto salvo quanto previsto, relativamente alla IV fase, come riportato al punto 4.;
8. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all'esecuzione del presente atto ivi compresa la trasmissione del presente decreto agli Enti pubblici territoriali interessati;
11. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
12. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia



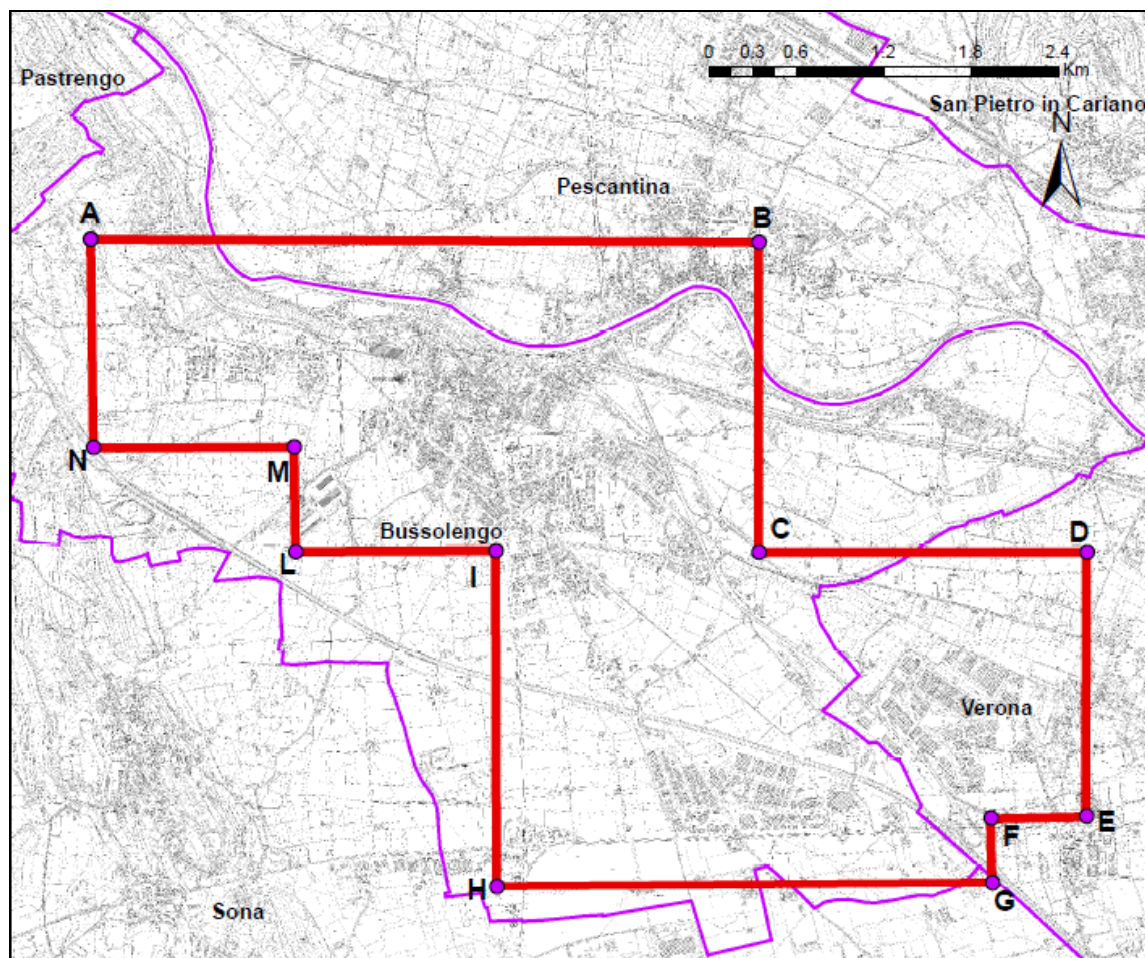
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - XI Legislatura

Allegato A al Dpgr n. 98 del 18 novembre 2022

pag. 1/1

Delimitazione del permesso di ricerca geotermico "BUSSOLENGO"



Coordinate metriche vertici del Permesso di Ricerca "BUSSOLENGO" - Sistema di Riferimento Monte Mario/Italy
Zone 1 Datum: Roma 40 - Proiezione: Gauss-Boaga - Fuso: Ovest (EPSG: 3003)

Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]		Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]
A	1.641.819	5.038.343		G	1.648.003	5.033.933
B	1.646.406	5.038.343		H	1.644.609	5.033.933
C	1.646.406	5.036.202		I	1.644.609	5.036.206
D	1.648.660	5.036.202		L	1.643.231	5.036.206
E	1.648.660	5.034.387		M	1.643.231	5.036.937
F	1.648.003	5.034.387		N	1.641.819	5.036.937

(Codice interno: 489777)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 99 del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "MONTECCHIO MAGGIORE" nel territorio dei Comuni di Montecchio Maggiore (VI), Arzignano (VI), Montorso Vicentino (VI), Montebello Vicentino (VI) e Brendola (VI) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Si rilascia alla ditta Geotermia Futura S.B. a R.L. il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "MONTECCHIO MAGGIORE" nel territorio dei Comuni di Montecchio Maggiore (VI), Arzignano (VI), Montorso Vicentino (VI), Montebello Vicentino (VI) e Brendola (VI) per quanto concerne l'esecuzione delle fasi di ricerca preliminare, costituite da studi di carattere bibliografico e da eventuali prospezioni indirette.

Il Presidente

PREMESSO che la ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, ha presentato istanza in data 14 marzo 2022, acquisita a protocollo regionale n. 117197, per ottenere un permesso di ricerca di risorse geotermiche da denominare "MONTECCHIO MAGGIORE" nel territorio dei Comuni di Montecchio Maggiore (VI), Arzignano (VI), Montorso Vicentino (VI), Montebello Vicentino (VI) e Brendola (VI) su una superficie di circa 28,6 Km²;

PRESO ATTO dai risultati dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e dalla documentazione agli atti che:

- lo scopo della ricerca è il rinvenimento di una risorsa geotermica a bassa entalpia, con temperatura di prelievo inferiore a 90°C, da impiegare, nel caso di ottenimento della concessione, per il riscaldamento diretto di nuovi edifici o urbanizzazioni oppure mediante pompe di calore, con estrazione e successiva reimmissione del fluido nel sottosuolo;
- l'area oggetto del permesso di ricerca richiesto è individuata nello stralcio cartografico allegato al presente decreto (**Allegato A**);
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 è stato pubblicato l'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 13 maggio 2022 e nell'albo pretorio dei Comuni interessati per raccogliere eventuali domande in concorrenti;
- con nota n. 329063 del 26 luglio 2022 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha comunicato alla Ditta l'assenza di domande in concorrenza chiedendo la presentazione del progetto di ricerca ed evidenziando che detto progetto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la Ditta ha formalizzato la domanda del permesso di ricerca presentando alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa la documentazione tecnica del progetto di ricerca oggetto del permesso richiesto, che è stata acquisita a protocollo regionale n. 368988 in data 23 agosto 2022;
- dall'esame della citata documentazione è emerso che il programma di ricerca è composto da quattro fasi, delle quali solo le prime tre costituiscono l'attività del permesso in oggetto e sono riferite rispettivamente (I) alla consultazione bibliografica con acquisizione dei dati geologici non pubblici, (II) all'eventuale esecuzione di sondaggi elettrici verticali e tomografia elettrica, (III) alla progettazione definitiva che verrà sviluppata in funzione dell'esito delle precedenti fasi e sarà funzionale all'attivazione della quarta fase (IV), costituita dalla perforazione di pozzi esplorativi;
- la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, con note n. 501942 e n. 502008 del 2 novembre 2021, nell'esprimersi su due richieste analoghe, ha considerato che le fasi I e II dell'attività di ricerca preliminare non possono in alcun modo determinare impatti sull'ambiente e non comportano interferenze con le matrici ambientali, ritenendo pertanto non sussistere, per dette fasi della ricerca, i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA. Anche la fase III, costituita da mera attività di elaborazione dati e di progettazione, per sua natura risulta esclusa dalla procedura di VIA;
- il programma lavori prevede una durata di circa un anno delle fasi preliminari I, II e III, funzionali all'attivazione della successiva fase di ricerca;
- la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, come risultante da visura effettuata presso la Camera di Commercio di Trento e, in rapporto al programma lavori in progetto, ha presentato idonea documentazione sulla capacità tecnica necessaria al rilascio del permesso di ricerca mentre per la capacità economica, trattandosi di società di recente costituzione, ha allegato i bilanci degli ultimi tre anni dei soci di maggioranza;

- è stata acquisita in data 13 ottobre 2022, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione 101644, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, per la ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
- che la Ditta ha presentato l'attestazione del versamento di € 154,94 per le spese istruttorie;

RILEVATO CHE:

- non sono pervenute domande concorrenti per l'acquisizione del permesso di ricerca di risorse geotermiche in aree coincidenti in tutto o in parte con quella oggetto dell'istanza presentata dalla ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
- l'attività di ricerca è relativa all'acquisizione di dati non pubblici ed eventuali rilievi elettrici che non determinano impatti sulle matrici ambientali e che sono corrispondenti alle fasi I e II del progetto di ricerca;
- l'oggetto di ricerca, costituito da risorsa geotermica a bassa entalpia, rientra per le proprie caratteristiche nella categoria delle risorse geotermiche di interesse locale per le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 stabilisce che i permessi di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale siano rilasciati dal Presidente della Giunta regionale;
- la natura delle attività delle fasi I e II e III, oggetto del permesso, non comporta la necessità di prevedere un deposito cauzionale a garanzia del ripristino di siti, né la predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e nemmeno la nomina del Direttore responsabile previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 70 del 3 marzo 2022, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.Lgs. n. 22/2010 e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013, è stato aggiornato per l'anno 2022 il canone per i permessi di ricerca all'importo pari a € 363,78 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso e che detto importo sarà oggetto di aggiornamento, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;

CONSIDERATO necessario, sulla base dell'istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, stabilire le seguenti prescrizioni:

- la Ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche;
- concludere le fasi preliminari I, II e III entro un anno dal rilascio del permesso di ricerca;
- qualora la Ditta intendesse completare il programma lavori con interventi successivi alle prime tre fasi dovrà presentare formale istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero domanda di provvedimento unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con le risultanze delle precedenti fasi, per l'approvazione delle ulteriori attività ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;
- lo svolgimento della IV fase è inoltre subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 e del D.Lgs. n. 117/2008 nonché dalla presentazione della documentazione sulla capacità economica della ditta rapportata al costo stimato per la realizzazione degli interventi;
- le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;

VISTI

- il Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - *Norme di polizia delle miniere delle cave* e il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 - *Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'industria estrattiva cielo aperto o sotterranee*;
- il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - *Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca della coltivazione delle risorse geotermiche*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE*;
- il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 - *Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99*;
- la L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 - *Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali*;
- la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 - *Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 - *Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi d'acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente*;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

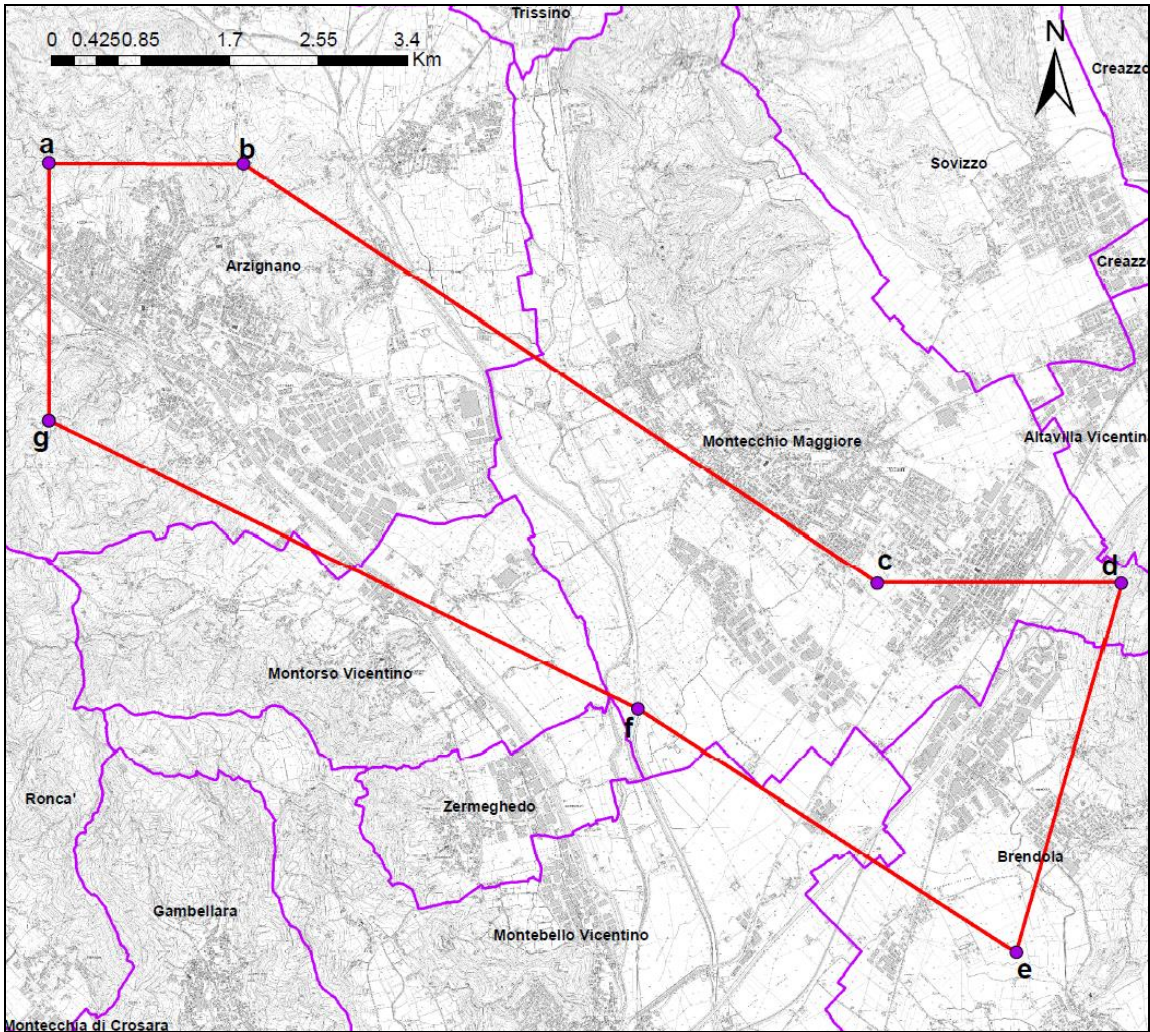
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare alla ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "MONTECCHIO MAGGIORE" nel territorio dei Comuni di Montecchio Maggiore (VI), Arzignano (VI), Montorso Vicentino (VI), Montebello Vicentino (VI) e Brendola (VI), che interessa una superficie di 28,6 Km² come individuata con linea rossa nella delimitazione riportata nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile per non oltre un biennio, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 22/2010, fatto salvo quanto stabilito al punto 4. del presente Decreto;
3. di stabilire a carico della Ditta l'osservanza delle seguenti prescrizioni, emerse dalle valutazioni istruttorie svolte dalla struttura regionale competente in materia di geotermia:
 - a. versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2010, come adeguato ai sensi del medesimo articolo e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013;
 - b. eseguire esclusivamente le prime tre fasi del progetto di ricerca oggetto del presente permesso;
 - c. concludere entro un anno dalla data del presente provvedimento le fasi I, II e III della ricerca e trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, entro lo stesso termine, la documentazione finale anche in caso di esito negativo;
4. di stabilire che la Ditta, qualora intendesse proseguire il programma lavori con la IV fase, secondo le valutazioni istruttorie della struttura regionale competente e in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, è tenuta a:
 - a. presentare, entro il termine di cui al punto 3. lettera c., formale istanza di approvazione del progetto definitivo della IV fase corredato dai risultati ottenuti e dalla documentazione che evidenzia la capacità economica della ditta rapportata agli interventi da eseguire;
 - b. acquisire l'esito di esclusione dalla procedura di VIA, a seguito di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, e l'approvazione del completamento del programma lavori da parte della struttura regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, dell'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 nonché l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008;
 - c. acquisire, in alternativa a quanto indicato al punto 4., lettera b., il provvedimento unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 comprensivo della compatibilità ambientale e delle necessarie approvazioni per il completamento del programma lavori del permesso di ricerca;
5. di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell'istanza di cui al precedente punto 4., il permesso di ricerca ha la durata di un anno dalla data del presente provvedimento, ovvero, in caso di approvazione della fase di completamento del programma lavori, la durata stabilita al punto 2.;
6. di stabilire inoltre che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative fatto salvo quanto previsto, relativamente alla quarta fase, al punto 4.;
8. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all'esecuzione del presente atto ivi compresa la trasmissione del presente decreto agli Enti pubblici territoriali interessati;
11. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
12. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Allegato A al Dpgr n. 99 del 18 novembre 2022

pag. 1/1

Delimitazione del permesso di ricerca geotermico “MONTECCHIO MAGGIORE”



Coordinate metriche vertici del Permesso di Ricerca “MONTECCHIO MAGGIORE” - Sistema di Riferimento Monte Mario/Italy Zone 1 Datum: Roma 40 – Proiezione: Gauss-Boaga – Fuso: Ovest (EPSG: 3003)						
Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]		Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]
a	1.681.362	5.044.810		e	1.690.615	5.037.244
b	1.683.220	5.044.799		f	1.686.996	5.039.577
c	1.689.282	5.040.784		g	1.681.362	5.042.339
d	1.691.615	5.040.784				

(Codice interno: 489778)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 100 del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "SAN MARTINO BUON ALBERGO" nel territorio dei Comuni di San Martino Buon Albergo (VR), Lavagno (VR), Caldiero (VR) e Colognola ai Colli (VR) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Si rilascia alla ditta Geotermia Futura S.B. a R.L. il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "SAN MARTINO BUON ALBERGO" nel territorio dei Comuni di San Martino Buon Albergo (VR), Lavagno (VR), Caldiero (VR) e Colognola ai Colli (VR) per quanto concerne l'esecuzione delle fasi di ricerca preliminare, costituite da studi di carattere bibliografico e da eventuali prospezioni indirette.
--

Il Presidente

PREMESSO che la ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, ha presentato istanza in data 3 febbraio 2022, acquisita a protocollo regionale n. 50519, per ottenere un permesso di ricerca di risorse geotermiche da denominare "SAN MARTINO BUON ALBERGO" nel territorio dei Comuni di San Martino Buon Albergo (VR), Lavagno (VR), Caldiero (VR) e Colognola ai Colli (VR) su una superficie di circa 17,1 Km²;

PRESO ATTO dai risultati dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e dalla documentazione agli atti che:

- lo scopo della ricerca è il rinvenimento di una risorsa geotermica a bassa entalpia, con temperatura di prelievo inferiore a 90°C, da impiegare, nel caso di ottenimento della concessione, per il riscaldamento diretto di nuovi edifici o urbanizzazioni oppure mediante pompe di calore, con estrazione e successiva reimmissione del fluido nel sottosuolo;
- l'area oggetto del permesso di ricerca richiesto è individuata nello stralcio cartografico allegato al presente decreto (**Allegato A**);
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 è stato pubblicato l'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 e nell'albo pretorio dei Comuni interessati per raccogliere eventuali domande concorrenti;
- con nota n. 204606 del 5 maggio 2022 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha comunicato alla Ditta l'assenza di domande in concorrenza chiedendo la presentazione del progetto di ricerca ed evidenziando che detto progetto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la Ditta ha formalizzato la domanda del permesso di ricerca presentando alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa la documentazione tecnica del progetto di ricerca oggetto del permesso richiesto, che è stata acquisita a protocollo regionale n. 368991 in data 23 agosto 2022;
- dall'esame della citata documentazione è emerso che il programma di ricerca è composto da quattro fasi, delle quali solo le prime tre costituiscono l'attività del permesso in oggetto e sono riferite rispettivamente (I) alla consultazione bibliografica con acquisizione dei dati geologici non pubblici, (II) all'eventuale esecuzione di sondaggi elettrici verticali e tomografia elettrica, (III) alla progettazione definitiva che verrà sviluppata in funzione dell'esito delle precedenti fasi e sarà funzionale all'attivazione della quarta fase (IV), costituita dalla perforazione di pozzi esplorativi;
- la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, con note n. 501942 e n. 502008 del 2 novembre 2021, nell'esprimersi su due richieste analoghe, ha considerato che le fasi I e II dell'attività di ricerca preliminare non possono in alcun modo determinare impatti sull'ambiente e non comportano interferenze con le matrici ambientali, ritenendo pertanto non sussistere, per dette fasi della ricerca, i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA. Anche la fase III, costituita da mera attività di elaborazione dati e di progettazione, per sua natura risulta esclusa dalla procedura di VIA;
- il programma lavori prevede una durata di circa un anno delle fasi preliminari I, II e III, funzionali all'attivazione della successiva fase di ricerca;
- la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, come risultante da visura effettuata presso la Camera di Commercio di Trento e, in rapporto al programma lavori in progetto, ha presentato idonea documentazione sulla capacità tecnica necessaria al rilascio del permesso di ricerca mentre per la capacità economica, trattandosi di società di recente costituzione, ha allegato i bilanci degli ultimi tre anni dei soci di maggioranza;

- è stata acquisita in data 13 ottobre 2022, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione 101644, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, per la ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
- che la Ditta ha presentato l'attestazione del versamento di € 154,94 per le spese istruttorie;

RILEVATO CHE:

- non sono pervenute domande concorrenti per l'acquisizione del permesso di ricerca di risorse geotermiche in aree coincidenti in tutto o in parte con quella oggetto dell'istanza presentata dalla Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
- l'attività di ricerca è relativa all'acquisizione di dati non pubblici ed eventuali rilievi elettrici che non determinano impatti sulle matrici ambientali e che sono corrispondenti alle fasi I e II del progetto di ricerca;
- l'oggetto di ricerca, costituito da risorsa geotermica a bassa entalpia, rientra per le proprie caratteristiche nella categoria delle risorse geotermiche di interesse locale per le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 stabilisce che i permessi di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale siano rilasciati dal Presidente della Giunta regionale;
- la natura delle attività delle fasi I e II e III, oggetto del permesso, non comporta la necessità di prevedere un deposito cauzionale a garanzia del ripristino di siti, né la predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e nemmeno la nomina del Direttore responsabile previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 70 del 3 marzo 2022, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.Lgs. n. 22/2010 e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013, è stato aggiornato per l'anno 2022 il canone per i permessi di ricerca all'importo pari a € 363,78 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso e che detto importo sarà oggetto di aggiornamento, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;

CONSIDERATO necessario, sulla base dell'istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, stabilire le seguenti prescrizioni:

- la Ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche;
- concludere le fasi preliminari I, II e III entro un anno dal rilascio del permesso di ricerca;
- qualora la Ditta intendesse completare il programma lavori con interventi successivi alle prime tre fasi dovrà presentare formale istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero domanda di provvedimento unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con le risultanze delle precedenti fasi, per l'approvazione delle ulteriori attività ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;
- lo svolgimento della IV fase è inoltre subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 e del D.Lgs. n. 117/2008 nonché dalla presentazione della documentazione sulla capacità economica della ditta rapportata al costo stimato per la realizzazione degli interventi;
- le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;

VISTI:

- il Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - *Norme di polizia delle miniere delle cave* e il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 - *Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'industria estrattiva cielo aperto o sotterranee*;
- il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - *Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca della coltivazione delle risorse geotermiche*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE*;
- il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 - *Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99*;
- la L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 - *Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali*;
- la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 - *Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 - *Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi d'acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente*;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare alla Ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "SAN MARTINO BUON ALBERGO" nel territorio dei Comuni di San Martino Buon Albergo (VR), Lavagno (VR), Caldiero (VR) e Colognola ai Colli (VR), che interessa una superficie di 17,1 Km² come individuata con linea rossa nella delimitazione riportata nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile per non oltre un biennio, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 22/2010, fatto salvo quanto stabilito al punto 4. del presente Decreto;
3. di stabilire a carico della Ditta l'osservanza delle seguenti prescrizioni, emerse dalle valutazioni istruttorie svolte dalla struttura regionale competente in materia di geotermia:
 - a. versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2010, come adeguato ai sensi del medesimo articolo e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013;
 - b. eseguire esclusivamente le prime tre fasi del progetto di ricerca oggetto del presente permesso;
 - c. concludere entro un anno dalla data del presente provvedimento le fasi I, II e III della ricerca e trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, entro lo stesso termine, la documentazione finale anche in caso di esito negativo;
4. di stabilire che la Ditta, qualora intendesse proseguire il programma lavori con la IV fase, secondo le valutazioni istruttorie della struttura regionale competente e in applicazione del D.Lgs n. 152/2006, è tenuta a:
 - a. presentare, entro il termine di cui al punto 3. lettera c., formale istanza di approvazione del progetto definitivo della IV fase corredato dai risultati ottenuti e dalla documentazione che evidenzia la capacità economica della ditta rapportata agli interventi da eseguire;
 - b. acquisire l'esito di esclusione dalla procedura di VIA, a seguito di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, e l'approvazione del completamento del programma lavori da parte della struttura regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, dell'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 nonché l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008;
 - c. acquisire, in alternativa a quanto indicato al punto 4., lettera b., il provvedimento unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 comprensivo della compatibilità ambientale e delle necessarie approvazioni per il completamento del programma lavori del permesso di ricerca;
5. di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell'istanza di cui al precedente punto 4., il permesso di ricerca ha la durata di un anno dalla data del presente provvedimento, ovvero, in caso di approvazione della fase di completamento del programma lavori, la durata stabilita al punto 2.;
6. di stabilire inoltre che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative fatto salvo quanto previsto, relativamente alla IV fase, come riportato al punto 4.;
8. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all'esecuzione del presente atto ivi compresa la trasmissione del presente decreto agli Enti pubblici territoriali interessati;
11. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
12. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

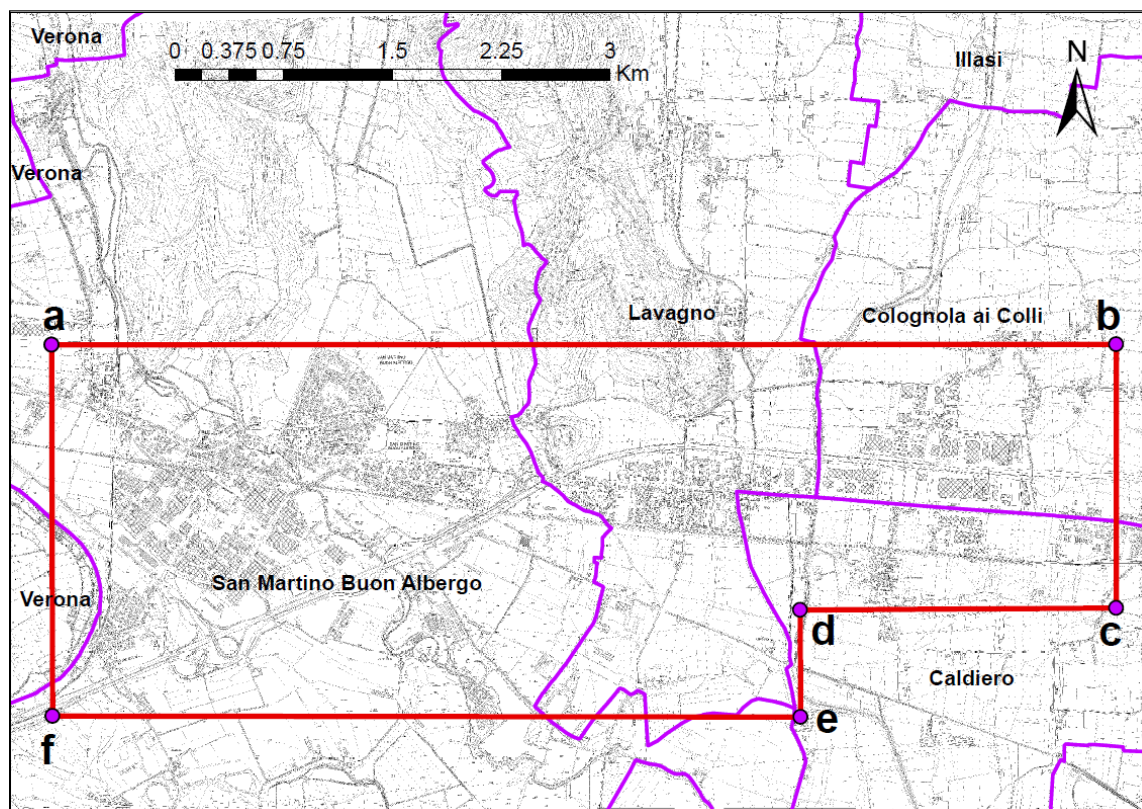

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - XI Legislatura

Allegato A al Dpgr n. 100 del 18 novembre 2022

pag. 1/1

Delimitazione del permesso di ricerca geotermico “SAN MARTINO BUON ALBERGO”



Coordinate metriche vertici del Permesso di Ricerca “SAN MARTINO BUON ALBERGO” - Sistema di Riferimento Monte Mario/Italy Zone 1 Datum: Roma 40 – Proiezione: Gauss-Boaga – Fuso: Ovest (EPSG: 3003)

Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]		Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]
a	1.662.557	5.032.767		d	1.667.713	5.030.957
b	1.669.890	5.032.767		e	1.667.713	5.030.207
c	1.669.890	5.030.957		f	1.662.557	5.030.207

(Codice interno: 489779)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 101 del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "VERONA NORD" nel territorio del Comune di Verona (VR) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Si rilascia alla ditta Geotermia Futura S.B. a R.L. il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "VERONA NORD" nel territorio del Comune di Verona (VR) per quanto concerne l'esecuzione delle fasi di ricerca preliminare, costituite da studi di carattere bibliografico e da eventuali prospezioni indirette.

Il Presidente

PREMESSO che la ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, ha presentato istanza in data 20 gennaio 2022, acquisita a protocollo regionale n. 25569, per ottenere un permesso di ricerca di risorse geotermiche da denominare "VERONA NORD" nel territorio del Comune di Verona (VR) su una superficie di circa 10,8 Km²;

PRESO ATTO dai risultati dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e dalla documentazione agli atti che:

- lo scopo della ricerca è il rinvenimento di una risorsa geotermica a bassa entalpia, con temperatura di prelievo inferiore a 90°C, da impiegare, nel caso di ottenimento della concessione, per il riscaldamento diretto di nuovi edifici o urbanizzazioni oppure mediante pompe di calore, con estrazione e successiva reimmissione del fluido nel sottosuolo;
- l'area oggetto del permesso di ricerca richiesto è individuata nello stralcio cartografico allegato al presente decreto (**Allegato A**);
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 è stato pubblicato l'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 e nell'albo pretorio del Comune interessato per raccogliere eventuali domande concorrenti;
- con nota n. 204460 del 5 maggio 2022 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha comunicato alla Ditta l'assenza di domande in concorrenza chiedendo la presentazione del progetto di ricerca ed evidenziando che detto progetto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la Ditta ha formalizzato la domanda del permesso di ricerca presentando alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa la documentazione tecnica del progetto di ricerca oggetto del permesso richiesto, che è stata acquisita a protocollo regionale n. 369328 in data 23 agosto 2022;
- dall'esame della citata documentazione è emerso che il programma di ricerca è composto da quattro fasi, delle quali solo le prime tre costituiscono l'attività del permesso in oggetto e sono riferite rispettivamente (I) alla consultazione bibliografica con acquisizione dei dati geologici non pubblici, (II) all'eventuale esecuzione di sondaggi elettrici verticali e tomografia elettrica, (III) alla progettazione definitiva che verrà sviluppata in funzione dell'esito delle precedenti fasi e sarà funzionale all'attivazione della quarta fase (IV), costituita dalla perforazione di pozzi esplorativi;
- la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, con note n. 501942 e n. 502008 del 2 novembre 2021, nell'esprimersi su due richieste analoghe, ha considerato che le fasi I e II dell'attività di ricerca preliminare non possono in alcun modo determinare impatti sull'ambiente e non comportano interferenze con le matrici ambientali, ritenendo pertanto non sussistere, per dette fasi della ricerca, i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA. Anche la fase III, costituita da mera attività di elaborazione dati e di progettazione, per sua natura risulta esclusa dalla procedura di VIA;
- il programma lavori prevede una durata di circa un anno delle fasi preliminari I, II e III, funzionali all'attivazione della successiva fase di ricerca;
- la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, come risultante da visura effettuata presso la Camera di Commercio di Trento e, in rapporto al programma lavori in progetto, ha presentato idonea documentazione sulla capacità tecnica necessaria al rilascio del permesso di ricerca mentre per la capacità economica, trattandosi di società di recente costituzione, ha allegato i bilanci degli ultimi tre anni dei soci di maggioranza;
- è stata acquisita in data 13 ottobre 2022, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione 101644, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, per la ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;

- che la Ditta ha presentato l'attestazione del versamento di € 154,94 per le spese istruttorie;

RILEVATO CHE:

- non sono pervenute domande concorrenti per l'acquisizione del permesso di ricerca di risorse geotermiche in aree coincidenti in tutto o in parte con quella oggetto dell'istanza presentata dalla ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
- l'attività di ricerca è relativa all'acquisizione di dati non pubblici ed eventuali rilievi elettrici che non determinano impatti sulle matrici ambientali e che sono corrispondenti alle fasi I e II del progetto di ricerca;
- l'oggetto di ricerca, costituito da risorsa geotermica a bassa entalpia, rientra per le proprie caratteristiche nella categoria delle risorse geotermiche di interesse locale per le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 stabilisce che i permessi di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale siano rilasciati dal Presidente della Giunta regionale;
- la natura delle attività delle fasi I e II e III, oggetto del permesso, non comporta la necessità di prevedere un deposito cauzionale a garanzia del ripristino di siti, né la predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e nemmeno la nomina del Direttore responsabile previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 70 del 3 marzo 2022, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.Lgs. n. 22/2010 e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013, è stato aggiornato per l'anno 2022 il canone per i permessi di ricerca all'importo pari a € 363,78 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso e che detto importo sarà oggetto di aggiornamento, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;

CONSIDERATO necessario, sulla base dell'istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, stabilire le seguenti prescrizioni:

- la Ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche;
- concludere le fasi preliminari I, II e III entro un anno dal rilascio del permesso di ricerca;
- qualora la Ditta intendesse completare il programma lavori con interventi successivi alle prime tre fasi dovrà presentare formale istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero domanda di provvedimento unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con le risultanze delle precedenti fasi, per l'approvazione delle ulteriori attività ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;
- lo svolgimento della IV fase è inoltre subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 e del D.Lgs. n. 117/2008 nonché dalla presentazione della documentazione sulla capacità economica della ditta rapportata al costo stimato per la realizzazione degli interventi;
- le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;

VISTI

- il Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - *Norme di polizia delle miniere delle cave* e il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 - *Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'industria estrattiva cielo aperto o sotterranee*;
- il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - *Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca della coltivazione delle risorse geotermiche*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE*;
- il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 - *Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99*;
- la L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 - *Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali*;
- la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 - *Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 - *Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi d'acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente*;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare alla ditta Geotermia Futura -Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "VERONA NORD" nel territorio del Comune di Verona (VR), che interessa una superficie di 10,8 Km² come individuata con linea rossa nella delimitazione riportata nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile per non oltre un biennio, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2010, fatto salvo quanto stabilito al punto 4. del presente Decreto;
3. di stabilire a carico della Ditta l'osservanza delle seguenti prescrizioni, emerse dalle valutazioni istruttorie svolte dalla struttura regionale competente in materia di geotermia:
 - a. versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2010, come adeguato ai sensi del medesimo articolo e della D.G.R. n. 862 del 04 giugno 2013;
 - b. eseguire esclusivamente le prime tre fasi del progetto di ricerca oggetto del presente permesso;
 - c. concludere entro un anno dalla data del presente provvedimento le fasi I, II e III della ricerca e trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, entro lo stesso termine, la documentazione finale anche in caso di esito negativo;
4. di stabilire che la Ditta, qualora intendesse proseguire il programma lavori con la IV fase, secondo le valutazioni istruttorie della struttura regionale competente e in applicazione del D.Lgs n. 152/2006, è tenuta a:
 - a. presentare, entro il termine di cui al punto 3. lettera c., formale istanza di approvazione del progetto definitivo della IV fase corredato dai risultati ottenuti e dalla documentazione che evidenzia la capacità economica della ditta rapportata agli interventi da eseguire;
 - b. acquisire l'esito di esclusione dalla procedura di VIA, a seguito di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, e l'approvazione del completamento del programma lavori da parte della struttura regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, dell'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 nonché l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008;
 - c. acquisire, in alternativa a quanto indicato al punto 4., alla lettera b., il provvedimento unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 comprensivo della compatibilità ambientale e delle necessarie approvazioni per il completamento del programma lavori del permesso di ricerca;
5. di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell'istanza di cui al precedente punto 4., il permesso di ricerca ha la durata di un anno dalla data del presente provvedimento, ovvero, in caso di approvazione della fase di completamento del programma lavori, la durata stabilita al punto 2.;
6. di stabilire inoltre che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative fatto salvo quanto previsto, relativamente alla IV fase, come riportato al punto 4.;
8. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all'esecuzione del presente atto ivi compresa la trasmissione del presente decreto agli Enti pubblici territoriali interessati;
11. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
12. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

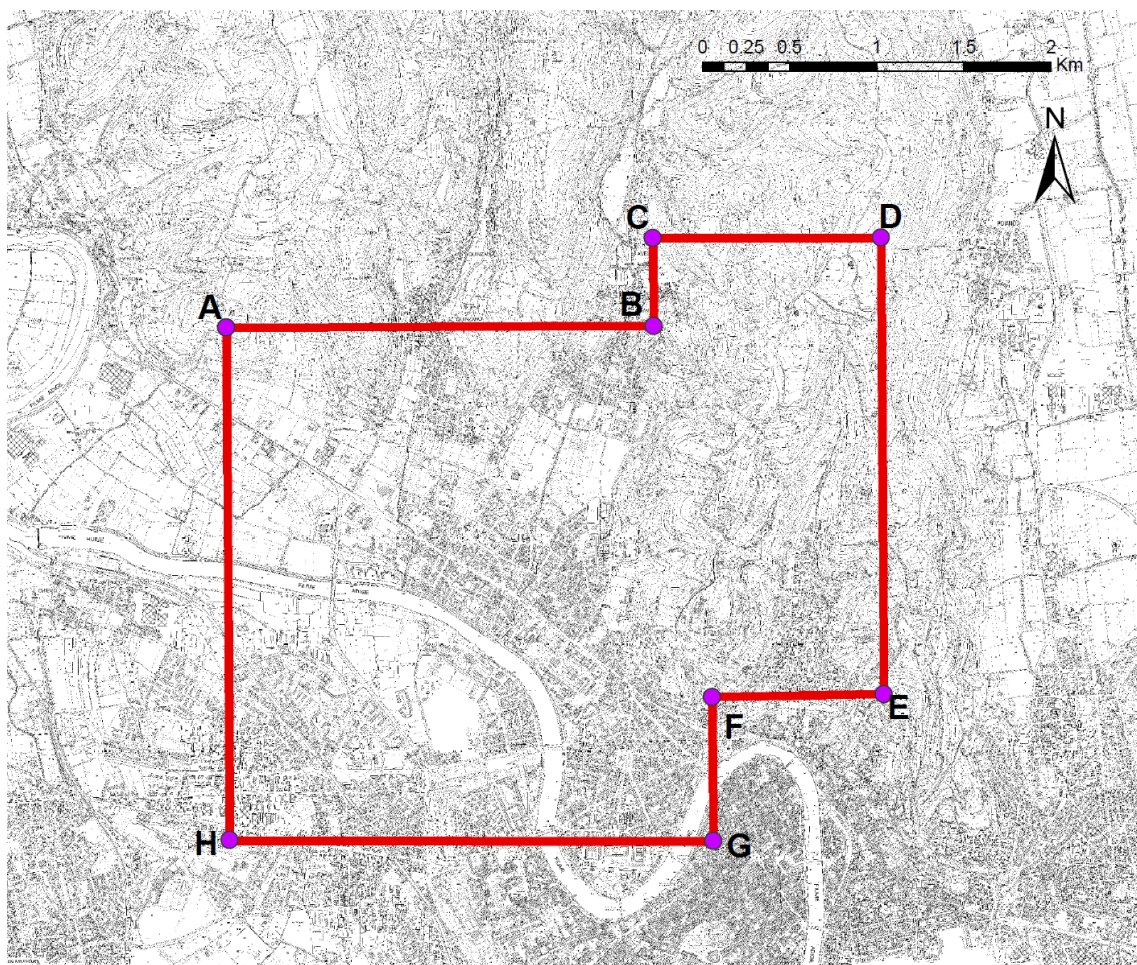

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - XI Legislatura

Allegato A al Dpgr n. 101 del 18 novembre 2022

pag. 1/1

Delimitazione del permesso di ricerca geotermico "VERONA NORD"


 Coordinate metriche vertici del Permesso di Ricerca "VERONA NORD" - Sistema di Riferimento Monte Mario/Italy
 Zone 1 Datum: Roma 40 - Proiezione: Gauss-Boaga - Fuso: Ovest (EPSG: 3003)

Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]		Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]
A	1.653.189	5.037.154		E	1.656.943	5.035.051
B	1.655.642	5.037.154		F	1.655.975	5.035.051
C	1.655.642	5.037.668		G	1.655.975	5.034.209
D	1.656.943	5.037.668		H	1.653.189	5.034.209

(Codice interno: 489780)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 102 del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "VERONA SUD" nel territorio dei Comuni di Verona (VR), Villafranca di Verona (VR), Castel d'Azzano (VR), Sommacampagna (VR) e Sona (VR) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.

*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Si rilascia alla ditta Geotermia Futura S.B. a R.L. il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "VERONA SUD" nel territorio dei Comuni di Verona (VR), Villafranca di Verona (VR), Castel d'Azzano (VR), Sommacampagna (VR) e Sona (VR) per quanto concerne l'esecuzione delle fasi di ricerca preliminare, costituite da studi di carattere bibliografico e da eventuali prospezioni indirette.

Il Presidente

PREMESSO che la ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, ha presentato istanza in data 20 gennaio 2022, acquisita a protocollo regionale n. 25704, per ottenere un permesso di ricerca di risorse geotermiche da denominare "VERONA SUD" nel territorio dei Comuni di Verona (VR), Villafranca di Verona (VR), Castel d'Azzano (VR), Sommacampagna (VR) e Sona (VR) su una superficie di circa 41,6 Km²;

PRESO ATTO dai risultati dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e dalla documentazione agli atti che:

- lo scopo della ricerca è il rinvenimento di una risorsa geotermica a bassa entalpia, con temperatura di prelievo inferiore a 90°C, da impiegare, nel caso di ottenimento della concessione, per il riscaldamento diretto di nuovi edifici o urbanizzazioni oppure mediante pompe di calore, con estrazione e successiva reimmissione del fluido nel sottosuolo;
- l'area oggetto del permesso di ricerca richiesto è individuata nello stralcio cartografico allegato al presente decreto (**Allegato A**);
- ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 è stato pubblicato l'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 e nell'albo pretorio dei Comuni interessati per raccogliere eventuali domande concorrenti;
- con nota n. 204515 del 5 maggio 2022 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha comunicato alla Ditta l'assenza di domande in concorrenza chiedendo la presentazione del progetto di ricerca ed evidenziando che detto progetto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la Ditta ha formalizzato la domanda del permesso di ricerca presentando alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa la documentazione tecnica del progetto di ricerca oggetto del permesso richiesto, che è stata acquisita a protocollo regionale n. 302518 in data 7 luglio 2022;
- dall'esame della citata documentazione è emerso che il programma di ricerca è composto da quattro fasi, delle quali solo le prime tre costituiscono l'attività del permesso in oggetto e sono riferite rispettivamente (I) alla consultazione bibliografica con acquisizione dei dati geologici non pubblici, (II) all'eventuale esecuzione di sondaggi elettrici verticali e tomografia elettrica, (III) alla progettazione definitiva che verrà sviluppata in funzione dell'esito delle precedenti fasi e sarà funzionale all'attivazione della quarta fase (IV), costituita dalla perforazione di pozzi esplorativi;
- la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, con note n. 501942 e n. 502008 del 2 novembre 2021, nell'esprimersi su due richieste analoghe, ha considerato che le fasi I e II dell'attività di ricerca preliminare non possono in alcun modo determinare impatti sull'ambiente e non comportano interferenze con le matrici ambientali, ritenendo pertanto non sussistere, per dette fasi della ricerca, i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA. Anche la fase III, costituita da mera attività di elaborazione dati e di progettazione, per sua natura risulta esclusa dalla procedura di VIA;
- il programma lavori prevede una durata di circa un anno delle fasi preliminari I, II e III, funzionali all'attivazione della successiva fase di ricerca;
- la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, come risultante da visura effettuata presso la Camera di Commercio di Trento e, in rapporto al programma lavori in progetto, ha presentato idonea documentazione sulla capacità tecnica necessaria al rilascio del permesso di ricerca mentre per la capacità economica, trattandosi di società di recente costituzione, ha allegato i bilanci degli ultimi tre anni dei soci di maggioranza;

- è stata acquisita in data 13 ottobre 2022, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione 101644, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, per la ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
- che la Ditta ha presentato l'attestazione del versamento di € 154,94 per le spese istruttorie;

RILEVATO CHE:

- non sono pervenute domande concorrenti per l'acquisizione del permesso di ricerca di risorse geotermiche in aree coincidenti in tutto o in parte con quella oggetto dell'istanza presentata dalla ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
- l'attività di ricerca è relativa all'acquisizione di dati non pubblici ed eventuali rilievi elettrici che non determinano impatti sulle matrici ambientali e che sono corrispondenti alle fasi I e II del progetto di ricerca;
- l'oggetto di ricerca, costituito da risorsa geotermica a bassa entalpia, rientra per le proprie caratteristiche nella categoria delle risorse geotermiche di interesse locale per le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 stabilisce che i permessi di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale siano rilasciati dal Presidente della Giunta regionale;
- la natura delle attività delle fasi I, II e III oggetto del permesso, non comporta la necessità di prevedere un deposito cauzionale a garanzia del ripristino di siti, né la predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e nemmeno la nomina del Direttore responsabile previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 70 del 3 marzo 2022, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.Lgs. n. 22/2010 e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013, è stato aggiornato per l'anno 2022 il canone per i permessi di ricerca all'importo pari a € 363,78 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso e che detto importo sarà oggetto di aggiornamento, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;

CONSIDERATO necessario, sulla base dell'istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, stabilire le seguenti prescrizioni:

- la Ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche;
- concludere le fasi preliminari I, II e III entro un anno dal rilascio del permesso di ricerca;
- qualora la Ditta intendesse completare il programma lavori con interventi successivi alle prime tre fasi dovrà presentare formale istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero domanda di provvedimento unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con le risultanze delle precedenti fasi, per l'approvazione delle ulteriori attività ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;
- lo svolgimento della IV fase è inoltre subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 e del D.Lgs. n. 117/2008 nonché dalla presentazione della documentazione sulla capacità economica della ditta rapportata al costo stimato per la realizzazione degli interventi;
- le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;

VISTI

- il Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - *Norme di polizia delle miniere delle cave* e il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 - *Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'industria estrattiva cielo aperto o sotterranee*;
- il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - *Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca della coltivazione delle risorse geotermiche*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE*;
- il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 - *Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99*;
- la L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 - *Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali*;
- la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 - *Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 - *Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi d'acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente*;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

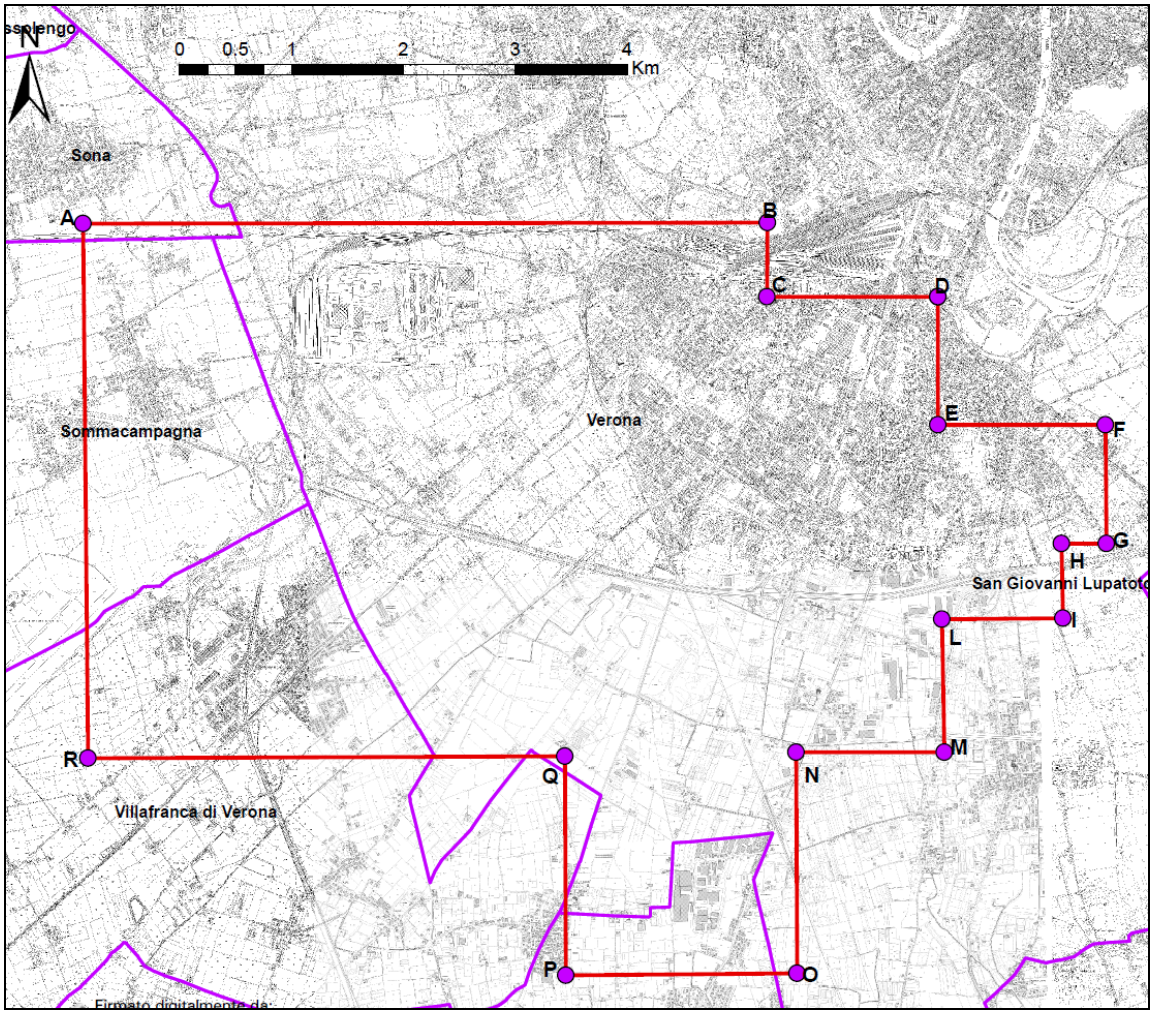
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare alla ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "VERONA SUD" nel territorio dei Comuni di Verona (VR), Villafranca di Verona (VR), Castel d'Azzano (VR), Sommacampagna (VR) e Sona (VR), che interessa una superficie di 41,6 Km² come individuata con linea rossa nella delimitazione riportata nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile per non oltre un biennio, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2010, fatto salvo quanto stabilito al punto 4. del presente Decreto;
3. di stabilire a carico della Ditta l'osservanza delle seguenti prescrizioni, emerse dalle valutazioni istruttorie svolte dalla struttura regionale competente in materia di geotermia:
 - a. versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2010, come adeguato ai sensi del medesimo articolo e della D.G.R. n. 862 del 04 giugno 2013;
 - b. eseguire esclusivamente le prime tre fasi del progetto di ricerca oggetto del presente permesso;
 - c. concludere entro un anno dalla data del presente provvedimento le fasi I, II e III della ricerca e trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, entro lo stesso termine, la documentazione finale anche in caso di esito negativo;
4. di stabilire che la Ditta, qualora intendesse proseguire il programma lavori con la IV fase, secondo le valutazioni istruttorie della struttura regionale competente e in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, è tenuta a:
 - a. presentare, entro il termine di cui al punto 3. lettera c., formale istanza di approvazione del progetto definitivo della IV fase corredato dai risultati ottenuti e dalla documentazione che evidenzia la capacità economica della ditta rapportata agli interventi da eseguire;
 - b. acquisire l'esito di esclusione dalla procedura di VIA, a seguito di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, e l'approvazione del completamento del programma lavori da parte della struttura regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, dell'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 nonché l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008;
 - c. acquisire, in alternativa a quanto indicato al punto 4., lettera b., il provvedimento unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 comprensivo della compatibilità ambientale e delle necessarie approvazioni per il completamento del programma lavori del permesso di ricerca;
5. di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell'istanza di cui al precedente punto 4., il permesso di ricerca ha la durata di un anno dalla data del presente provvedimento, ovvero, in caso di approvazione della fase di completamento del programma lavori, la durata stabilita al punto 2.;
6. di stabilire inoltre che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative fatto salvo quanto previsto, relativamente alla IV fase, come riportato al punto 4.;
8. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all'esecuzione del presente atto ivi compresa la trasmissione del presente decreto agli Enti pubblici territoriali interessati;
11. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
12. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Allegato A al Dpgr n. 102 del 18 novembre 2022

pag. 1/1

Delimitazione del permesso di ricerca geotermico “VERONA SUD”



Coordinate metriche vertici del Permesso di Ricerca “VERONA SUD”						
Sistema di Riferimento Monte Mario/Italy Zone 1 Datum: Roma 40						
Proiezione: Gauss-Boaga – Fuso: Ovest (EPSG: 3003)						
Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]		Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]
A	1.647.959	5.032.308		I	1.656.704	5.028.782
B	1.654.077	5.032.308		L	1.655.636	5.028.782
C	1.654.077	5.031.656		M	1.655.636	5.027.585
D	1.655.602	5.031.656		N	1.654.334	5.027.585
E	1.655.602	5.030.510		O	1.654.334	5.025.612
F	1.657.100	5.030.510		P	1.652.273	5.025.612
G	1.657.100	5.029.452		Q	1.652.273	5.027.552
H	1.656.704	5.029.452		R	1.647.959	5.027.552

(Codice interno: 489781)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 103 del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "VICENZA OVEST" nel territorio dei Comuni di Vicenza (VI), Altavilla Vicentina (VI), Arcugnano (VI) e Creazzo (VI) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.

*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Si rilascia alla ditta Geotermia Futura S.B. a R.L. il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "VICENZA OVEST" nel territorio dei Comuni di Vicenza (VI), Altavilla Vicentina (VI), Arcugnano (VI) e Creazzo (VI) per quanto concerne l'esecuzione delle fasi di ricerca preliminare, costituite da studi di carattere bibliografico e da eventuali prospezioni indirette.

Il Presidente

PREMESSO che la ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, ha presentato istanza in data 1 marzo 2022, acquisita a protocollo regionale n. 94721, per ottenere un permesso di ricerca di risorse geotermiche da denominare "VICENZA OVEST" nel territorio dei Comuni di Vicenza (VI), Altavilla Vicentina (VI), Arcugnano (VI) e Creazzo (VI) su una superficie di circa 17,5 Km²;

PRESO ATTO dai risultati dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e dalla documentazione agli atti che:

- lo scopo della ricerca è il rinvenimento di una risorsa geotermica a bassa entalpia, con temperatura di prelievo inferiore a 90°C, da impiegare, nel caso di ottenimento della concessione, per il riscaldamento diretto di nuovi edifici o urbanizzazioni oppure mediante pompe di calore, con estrazione e successiva reimmissione del fluido nel sottosuolo;
- l'area oggetto del permesso di ricerca richiesto è individuata nello stralcio cartografico allegato al presente decreto (**Allegato A**);
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 è stato pubblicato l'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 13 maggio 2022 e nell'albo pretorio dei Comuni interessati per raccogliere eventuali domande in concorrenti;
- con nota n. 329023 del 26 luglio 2022 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha comunicato alla Ditta l'assenza di domande in concorrenza chiedendo la presentazione del progetto di ricerca ed evidenziando che detto progetto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la Ditta ha formalizzato la domanda del permesso di ricerca presentando alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa la documentazione tecnica del progetto di ricerca oggetto del permesso richiesto, che è stata acquisita a protocollo regionale n. 369336 in data 23 agosto 2022;
- dall'esame della citata documentazione è emerso che il programma di ricerca è composto da quattro fasi, delle quali solo le prime tre costituiscono l'attività del permesso in oggetto e sono riferite rispettivamente (I) alla consultazione bibliografica con acquisizione dei dati geologici non pubblici, (II) all'eventuale esecuzione di sondaggi elettrici verticali e tomografia elettrica, (III) alla progettazione definitiva che verrà sviluppata in funzione dell'esito delle precedenti fasi e sarà funzionale all'attivazione della quarta fase (IV), costituita dalla perforazione di pozzi esplorativi;
- la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, con note n. 501942 e n. 502008 del 2 novembre 2021, nell'esprimersi su due richieste analoghe, ha considerato che le fasi I e II dell'attività di ricerca preliminare non possono in alcun modo determinare impatti sull'ambiente e non comportano interferenze con le matrici ambientali, ritenendo pertanto non sussistere, per dette fasi della ricerca, i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA. Anche la fase III, costituita da mera attività di elaborazione dati e di progettazione, per sua natura risulta esclusa dalla procedura di VIA;
- il programma lavori prevede una durata di circa un anno delle fasi preliminari I, II e III, funzionali all'attivazione della successiva fase di ricerca;
- la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, come risultante da visura effettuata presso la Camera di Commercio di Trento e, in rapporto al programma lavori in progetto, ha presentato idonea documentazione sulla capacità tecnica necessaria al rilascio del permesso di ricerca mentre per la capacità economica, trattandosi di società di recente costituzione, ha allegato i bilanci degli ultimi tre anni dei soci di maggioranza;
- è stata acquisita in data 13 ottobre 2022, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione 101644, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di non sussistenza di cause di

- decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, per la ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
- che la Ditta ha presentato l'attestazione del versamento di € 154,94 per le spese istruttorie;

RILEVATO CHE:

- non sono pervenute domande concorrenti per l'acquisizione del permesso di ricerca di risorse geotermiche in aree coincidenti in tutto o in parte con quella oggetto dell'istanza presentata dalla ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
- l'attività di ricerca è relativa all'acquisizione di dati non pubblici ed eventuali rilievi elettrici che non determinano impatti sulle matrici ambientali e che sono corrispondenti alle fasi I e II del progetto di ricerca;
- l'oggetto di ricerca, costituito da risorsa geotermica a bassa entalpia, rientra per le proprie caratteristiche nella categoria delle risorse geotermiche di interesse locale per le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 stabilisce che i permessi di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale siano rilasciati dal Presidente della Giunta regionale;
- la natura delle attività delle fasi I e II e III, oggetto del permesso, non comporta la necessità di prevedere un deposito cauzionale a garanzia del ripristino di siti, né la predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e nemmeno la nomina del Direttore responsabile previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 70 del 3 marzo 2022, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.Lgs. n. 22/2010 e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013, è stato aggiornato per l'anno 2022 il canone per i permessi di ricerca all'importo pari a € 363,78 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso e che detto importo sarà oggetto di aggiornamento, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;

CONSIDERATO necessario, sulla base dell'istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, stabilire le seguenti prescrizioni:

- la Ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche;
- concludere le fasi preliminari I, II e III entro un anno dal rilascio del permesso di ricerca;
- qualora la Ditta intendesse completare il programma lavori con interventi successivi alle prime tre fasi dovrà presentare formale istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero domanda di provvedimento unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con le risultanze delle precedenti fasi, per l'approvazione delle ulteriori attività ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;
- lo svolgimento della IV fase è inoltre subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 e del D.Lgs. n. 117/2008 nonché dalla presentazione della documentazione sulla capacità economica della ditta rapportata al costo stimato per la realizzazione degli interventi;
- le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;

VISTI

- il Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - *Norme di polizia delle miniere delle cave* e il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 - *Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'industria estrattiva cielo aperto o sotterranee*;
- il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - *Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca della coltivazione delle risorse geotermiche*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE*;
- il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 - *Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99*;
- la L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 - *Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali*;
- la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 - *Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 - *Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi d'acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente*;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare alla ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "VICENZA OVEST" nel territorio dei Comuni di Vicenza (VI), Altavilla Vicentina (VI), Arcugnano (VI) e Creazzo (VI), che interessa una superficie di 17,5 Km² come individuata con linea rossa nella delimitazione riportata nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile per non oltre un biennio, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 22/2010, fatto salvo quanto stabilito al punto 4. del presente Decreto;
3. di stabilire a carico della Ditta l'osservanza delle seguenti prescrizioni, emerse dalle valutazioni istruttorie svolte dalla struttura regionale competente in materia di geotermia:
 - a. versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2010, come adeguato ai sensi del medesimo articolo e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013;
 - b. eseguire esclusivamente le prime tre fasi del progetto di ricerca oggetto del presente permesso;
 - c. concludere entro un anno dalla data del presente provvedimento le fasi I, II e III della ricerca e trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, entro lo stesso termine, la documentazione finale anche in caso di esito negativo;
4. di stabilire che la Ditta, qualora intendesse proseguire il programma lavori con la IV fase, secondo le valutazioni istruttorie della struttura regionale competente e in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, è tenuta a:
 - a. presentare, entro il termine di cui al punto 3. lettera c., formale istanza di approvazione del progetto definitivo della IV fase corredato dai risultati ottenuti e dalla documentazione che evidenzia la capacità economica della ditta rapportata agli interventi da eseguire;
 - b. acquisire l'esito di esclusione dalla procedura di VIA, a seguito di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, e l'approvazione del completamento del programma lavori da parte della struttura regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, dell'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 nonché l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008;
 - c. acquisire, in alternativa a quanto indicato al punto 4., lettera b., il provvedimento unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 comprensivo della compatibilità ambientale e delle necessarie approvazioni per il completamento del programma lavori del permesso di ricerca;
5. di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell'istanza di cui al precedente punto 4., il permesso di ricerca ha la durata di un anno dalla data del presente provvedimento, ovvero, in caso di approvazione della fase di completamento del programma lavori, la durata stabilita al punto 2.;
6. di stabilire inoltre che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative fatto salvo quanto previsto, relativamente alla IV fase, come riportato al punto 4.;
8. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all'esecuzione del presente atto ivi compresa la trasmissione del presente decreto agli Enti pubblici territoriali interessati;
11. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
12. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia



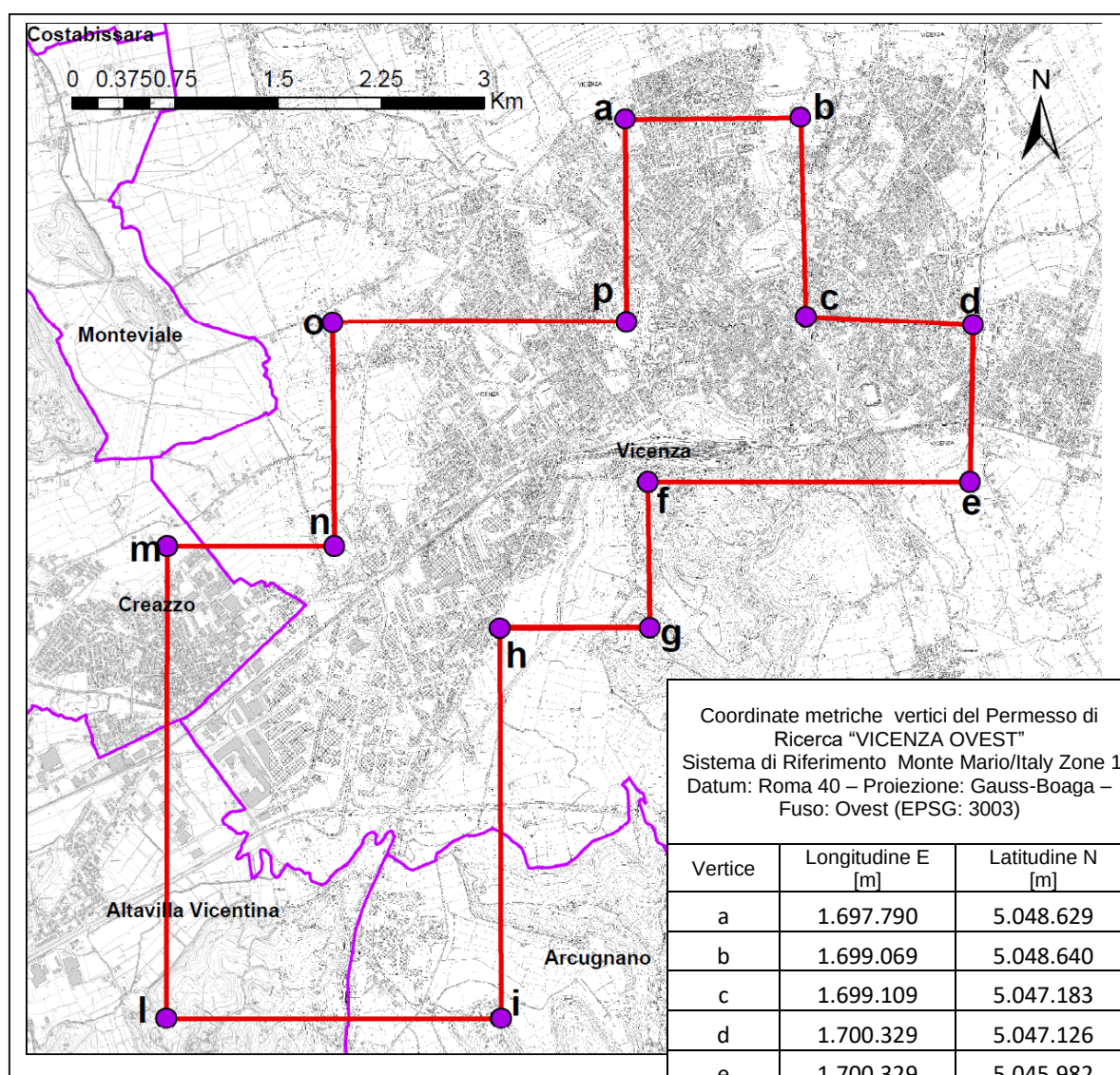
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - XI Legislatura

Allegato A al Dpgr n. 103 del 18 novembre 2022

pag. 1/1

Delimitazione del permesso di ricerca geotermico "VICENZA OVEST"



(Codice interno: 489782)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 104 del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "ROVIGO EST" nel territorio del Comune di Rovigo (RO) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Si rilascia alla ditta Geotermia Futura S.B. a R.L. il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "ROVIGO EST" nel territorio del Comune di Rovigo (RO) per quanto concerne l'esecuzione delle fasi di ricerca preliminare, costituite da studi di carattere bibliografico.

Il Presidente

PREMESSO che la ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, ha presentato istanza in data 20 gennaio 2022, acquisita a protocollo regionale n. 25556, per ottenere un permesso di ricerca di risorse geotermiche da denominare "ROVIGO EST" nel territorio del Comune di Rovigo (RO) su una superficie di circa 12,2 Km²;

PRESO ATTO dai risultati dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e dalla documentazione agli atti che:

- lo scopo della ricerca è il rinvenimento di una risorsa geotermica a bassa entalpia, con temperatura di prelievo inferiore a 90°C, da impiegare, nel caso di ottenimento della concessione, per il riscaldamento diretto di nuovi edifici o urbanizzazioni oppure mediante pompe di calore, con estrazione e successiva reimmissione del fluido nel sottosuolo;
- l'area oggetto del permesso di ricerca richiesto è individuata nello stralcio cartografico allegato al presente decreto (**Allegato A**);
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 è stato pubblicato l'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 del 13 maggio 2022 e nell'albo pretorio del Comune interessato per raccogliere eventuali domande concorrenti;
- con nota n. 328997 del 26 luglio 2022 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha comunicato alla Ditta l'assenza di domande in concorrenza chiedendo la presentazione del progetto di ricerca ed evidenziando che detto progetto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la Ditta ha formalizzato la domanda del permesso di ricerca presentando alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa la documentazione tecnica del progetto di ricerca oggetto del permesso richiesto, che è stata acquisita a protocollo regionale n. 426474 in data 15 settembre 2022;
- dall'esame della citata documentazione è emerso che il programma di ricerca è composto da tre fasi, delle quali solo le prime due costituiscono l'attività del permesso in oggetto e sono riferite rispettivamente (I) alla consultazione bibliografica con acquisizione dei dati geologici non pubblici e (II) alla progettazione definitiva che verrà sviluppata in funzione dell'esito della prima fase e sarà funzionale all'attivazione della (III) fase, costituita dalla perforazione di pozzi esplorativi;
- la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, con note n. 501942 e n. 502008 del 02 novembre 2021, nell'esprimersi su due richieste analoghe, ha considerato che la fase I dell'attività di ricerca preliminare non può in alcun modo determinare impatti sull'ambiente e non comporta interferenze con le matrici ambientali, ritenendo pertanto non sussistere, per detta fase della ricerca, i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA. Anche la fase II, costituita da mera attività di elaborazione dati e di progettazione, per sua natura risulta esclusa dalla procedura di VIA;
- il programma lavori prevede una durata di circa un anno delle fasi preliminari I, e II, funzionali all'attivazione della successiva fase di ricerca;
- la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, come risultante da visura effettuata presso la Camera di Commercio di Trento e, in rapporto al programma lavori in progetto, ha presentato idonea documentazione sulla capacità tecnica necessaria al rilascio del permesso di ricerca mentre per la capacità economica, trattandosi di società di recente costituzione, ha allegato i bilanci degli ultimi tre anni dei soci di maggioranza;
- è stata acquisita in data 13 ottobre 2022, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione 101644, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, per la ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
- che la Ditta ha presentato l'attestazione del versamento di € 154,94 per le spese istruttorie;

RILEVATO CHE:

- non sono pervenute domande concorrenti per l'acquisizione del permesso di ricerca di risorse geotermiche in aree coincidenti in tutto o in parte con quella oggetto dell'istanza presentata dalla ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
- l'attività di ricerca è relativa all'acquisizione di dati non pubblici che non determina impatti sulle matrici ambientali e che corrisponde alla fase I del progetto di ricerca;
- l'oggetto di ricerca, costituito da risorsa geotermica a bassa entalpia, rientra per le proprie caratteristiche nella categoria delle risorse geotermiche di interesse locale per le quali, ai sensi del D.lgs. n. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 stabilisce che i permessi di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale siano rilasciati dal Presidente della Giunta regionale;
- la natura delle attività delle fasi I e II oggetto del permesso, non comporta la necessità di prevedere un deposito cauzionale a garanzia del ripristino di siti, né la predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e nemmeno la nomina del Direttore responsabile previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 70 del 3 marzo 2022, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.Lgs. n. 22/2010 e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013, è stato aggiornato per l'anno 2022 il canone per i permessi di ricerca all'importo pari a € 363,78 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso e che detto importo sarà oggetto di aggiornamento, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;

CONSIDERATO necessario, sulla base dell'istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, stabilire le seguenti prescrizioni:

- la Ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche;
- concludere le fasi preliminari I e II entro un anno dal rilascio del permesso di ricerca;
- qualora la Ditta intendesse completare il programma lavori con interventi successivi alle prime due fasi dovrà presentare formale istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero domanda di provvedimento unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con le risultanze delle precedenti fasi, per l'approvazione delle ulteriori attività ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;
- lo svolgimento della III fase è inoltre subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 e del D.Lgs. n. 117/2008 nonché dalla presentazione della documentazione sulla capacità economica della ditta rapportata al costo stimato per la realizzazione degli interventi;
- le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
- l'esecuzione della fase III non potrà riguardare perforazioni per l'utilizzo geotermico nell'area del permesso di ricerca posto a meno di 10 km dal limite Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1111 del 23 aprile 1980, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 55 bis della L.R. 10 ottobre 1989, n. 40;

VISTI

- il Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - *Norme di polizia delle miniere delle cave* e il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 - *Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'industria estrattiva cielo aperto o sotterranee*;
- il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - *Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca della coltivazione delle risorse geotermiche*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE*;
- il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 - *Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99*;
- la L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 - *Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali*;
- la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 - *Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 - *Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi d'acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente*;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

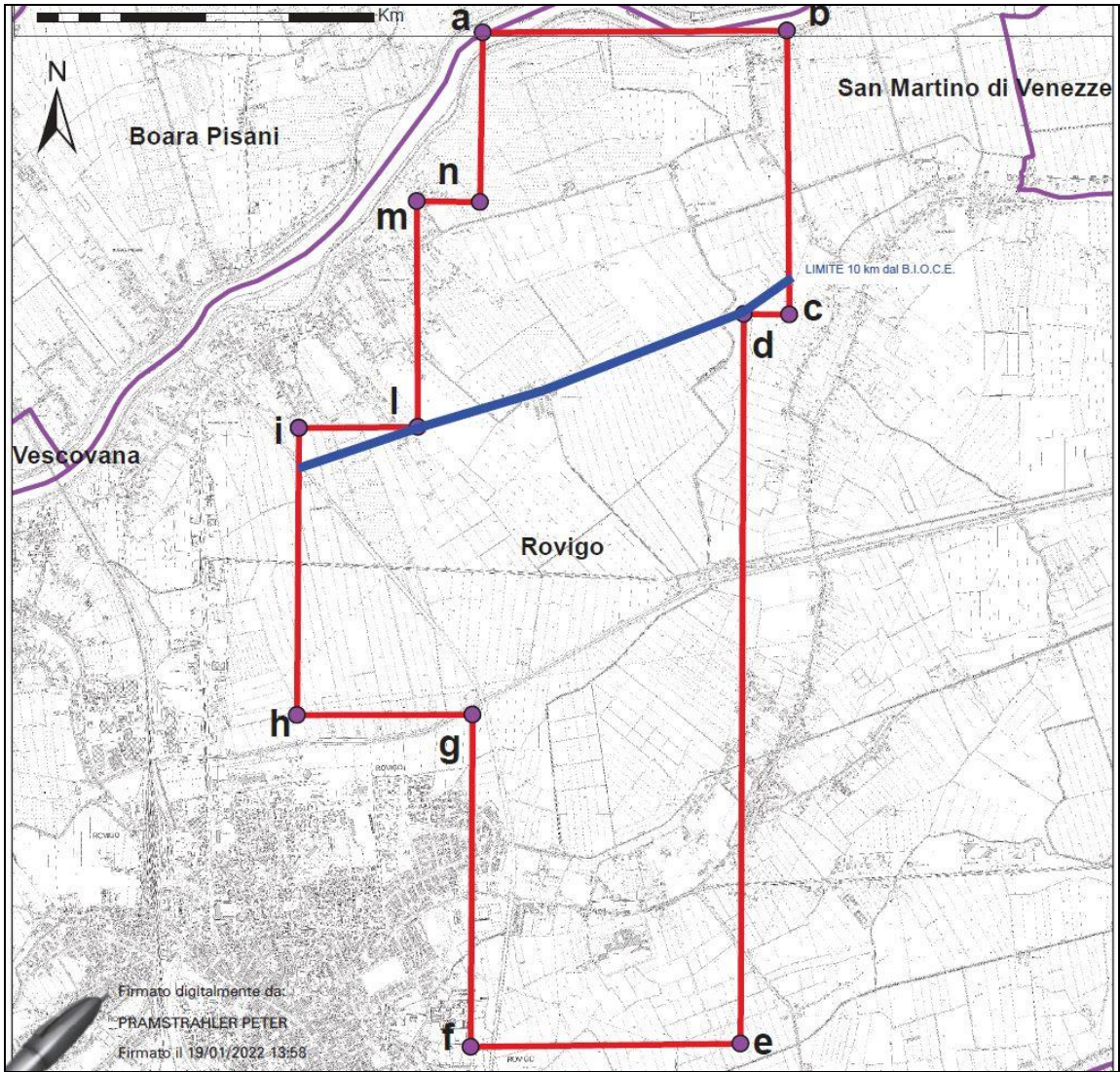
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare alla ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "ROVIGO EST" nel territorio del Comune di Rovigo (RO), che interessa una superficie di 12,2 Km² come individuata con linea rossa nella delimitazione riportata nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile per non oltre un biennio, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 22/2010, fatto salvo quanto stabilito al punto 4. del presente Decreto;
3. di stabilire a carico della Ditta l'osservanza delle seguenti prescrizioni, emerse dalle valutazioni istruttorie svolte dalla struttura regionale competente in materia di geotermia:
 - a. versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2010, come adeguato ai sensi del medesimo articolo e della D.G.R. n. 862 del 04 giugno 2013;
 - b. eseguire esclusivamente le prime due fasi del progetto di ricerca oggetto del presente permesso;
 - c. concludere entro un anno dalla data del presente provvedimento le fasi I e II della ricerca e trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, entro lo stesso termine, la documentazione finale anche in caso di esito negativo;
4. di stabilire che la Ditta, qualora intendesse proseguire il programma lavori con la III fase, secondo le valutazioni istruttorie della struttura regionale competente e in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, è tenuta a:
 - a. presentare, entro il termine di cui al punto 3. lettera c., formale istanza di approvazione del progetto definitivo della III fase corredato dai risultati ottenuti e dalla documentazione che evidenzia la capacità economica della ditta rapportata agli interventi da eseguire;
 - b. acquisire l'esito di esclusione dalla procedura di VIA, a seguito di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, e l'approvazione del completamento del programma lavori da parte della struttura regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, dell'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 nonché l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008;
 - c. acquisire, in alternativa a quanto indicato al punto 4., lettera b., il provvedimento unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 comprensivo della compatibilità ambientale e delle necessarie approvazioni per il completamento del programma lavori del permesso di ricerca;
 - d. escludere la perforazione di pozzi per l'utilizzo geotermico nell'area posta a meno di 10 km dal limite Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1111 del 23 aprile 1980, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 55 bis della L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 come evidenziata con linea blu nell'**allegato A** al presente provvedimento;
5. di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell'istanza di cui al precedente punto 4., il permesso di ricerca ha la durata di un anno dalla data del presente provvedimento, ovvero, in caso di approvazione della fase di completamento del programma lavori, la durata stabilita al punto 2.;
6. di stabilire inoltre che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative fatto salvo quanto previsto, relativamente alla terza fase, al punto 4.;
8. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all'esecuzione del presente atto ivi compresa la trasmissione del presente decreto agli Enti pubblici territoriali interessati;
11. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
12. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Allegato A al Dpgr n. 104 del 18 novembre 2022

pag. 1/1

Delimitazione del permesso di ricerca geotermico “ROVIGO EST”



Coordinate metriche vertici del Permesso di Ricerca “ROVIGO EST” Sistema di Riferimento Monte Mario/Italy Zone 1 Datum: Roma 40 Proiezione: Gauss-Boaga – Fuso: Ovest (EPSG: 3003)						
Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]		Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]
a	1.720.842	5.000.361		g	1.720.795	4.996.279
b	1.722.692	5.000.361		h	1.719.762	4.996.279
c	1.722.692	4.998.658		i	1.719.762	4.997.984
d	1.722.416	4.998.658		l	1.720.478	4.997.984
e	1.722.416	4.994.323		m	1.720.478	4.999.324
f	1.720.795	4.994.323		n	1.720.842	4.999.324

(Codice interno: 489783)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 105 del 18 novembre 2022

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "TREVISIO" nel territorio dei Comuni di Treviso (TV), Villorba (TV), Ponzano Veneto (TV) e Carbonera (TV) ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Si rilascia alla Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L. il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "TREVISIO" nel territorio dei Comuni di Treviso (TV), Villorba (TV), Ponzano Veneto (TV) e Carbonera (TV) per quanto concerne l'esecuzione delle fasi di ricerca preliminare, costituite da studi di carattere bibliografico.

Il Presidente

PREMESSO che la Ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, ha presentato istanza in data 20 gennaio 2022, acquisita a protocollo regionale n. 25563, per ottenere un permesso di ricerca di risorse geotermiche da denominare "TREVISIO" nel territorio dei Comuni di Treviso (TV), Villorba (TV), Ponzano Veneto (TV) e Carbonera (TV) su una superficie di circa 25,2 Km²;

PRESO ATTO dai risultati dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e dalla documentazione agli atti che:

- lo scopo della ricerca è il rinvenimento di una risorsa geotermica a bassa entalpia, con temperatura di prelievo inferiore a 90°C, da impiegare, nel caso di ottenimento della concessione, per il riscaldamento diretto di nuovi edifici o urbanizzazioni oppure mediante pompe di calore, con estrazione e successiva reimmissione del fluido nel sottosuolo;
- l'area oggetto del permesso di ricerca richiesto è individuata nello stralcio cartografico allegato al presente decreto (**Allegato A**);
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 è stato pubblicato l'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 e nell'albo pretorio dei Comuni interessati per raccogliere eventuali domande concorrenti;
- con nota n. 82511 del 22 febbraio 2022 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha comunicato alla Ditta l'assenza di domande in concorrenza chiedendo la presentazione del progetto di ricerca ed evidenziando che detto progetto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la Ditta ha formalizzato la domanda del permesso di ricerca presentando alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa la documentazione tecnica del progetto di ricerca oggetto del permesso richiesto, che è stata acquisita a protocollo regionale n. 446918 in data 29 settembre 2022;
- dall'esame della citata documentazione è emerso che il programma di ricerca è composto da tre fasi, delle quali solo le prime due costituiscono l'attività del permesso in oggetto e sono riferite rispettivamente (I) alla consultazione bibliografica con acquisizione dei dati geologici non pubblici e (II) alla progettazione definitiva che verrà sviluppata in funzione dell'esito della prima fase e sarà funzionale all'attivazione della (III) fase, costituita dalla perforazione di pozzi esplorativi;
- la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, con note n. 501942 e n. 502008 del 02 novembre 2021, nell'esprimersi su due richieste analoghe, ha considerato che la fase I dell'attività di ricerca preliminare non può in alcun modo determinare impatti sull'ambiente e non comporta interferenze con le matrici ambientali, ritenendo pertanto non sussistere, per detta fase della ricerca, i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA. Anche la fase II, costituita da mera attività di elaborazione dati e di progettazione, per sua natura risulta esclusa dalla procedura di VIA;
- il programma lavori prevede una durata di circa un anno delle fasi preliminari I, e II, funzionali all'attivazione della successiva fase di ricerca;
- la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, come risultante da visura effettuata presso la Camera di Commercio di Trento e, in rapporto al programma lavori in progetto, ha presentato idonea documentazione sulla capacità tecnica necessaria al rilascio del permesso di ricerca mentre per la capacità economica, trattandosi di società di recente costituzione, ha allegato i bilanci degli ultimi tre anni dei soci di maggioranza;
- è stata acquisita in data 13 ottobre 2022, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione 101644, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, per la Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;

- che la Ditta ha presentato l'attestazione del versamento di € 154,94 per le spese istruttorie;

RILEVATO CHE:

- non sono pervenute domande concorrenti per l'acquisizione del permesso di ricerca di risorse geotermiche in aree coincidenti in tutto o in parte con quella oggetto dell'istanza presentata dalla Ditta Geotermia Futura S.B. a R.L.;
- l'attività di ricerca è relativa all'acquisizione di dati non pubblici che non determinano impatti sulle matrici ambientali e che sono corrispondenti alla fase I del progetto di ricerca;
- l'oggetto di ricerca, costituito da risorsa geotermica a bassa entalpia, rientra per le proprie caratteristiche nella categoria delle risorse geotermiche di interesse locale per le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 stabilisce che i permessi di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale siano rilasciati dal Presidente della Giunta regionale;
- la natura delle attività delle fasi I e II oggetto del permesso, non comporta la necessità di prevedere un deposito cauzionale a garanzia del ripristino di siti, né la predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e nemmeno la nomina del Direttore responsabile previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 70 del 3 marzo 2022, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.Lgs. n. 22/2010 e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013, è stato aggiornato per l'anno 2022 il canone per i permessi di ricerca all'importo pari a € 363,78 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso e che detto importo sarà oggetto di aggiornamento, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;

CONSIDERATO necessario, sulla base dell'istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, stabilire le seguenti prescrizioni:

- la Ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche;
- concludere le fasi preliminari I e II entro un anno dal rilascio del permesso di ricerca;
- qualora la Ditta intendesse completare il programma lavori con interventi successivi alle prime due fasi dovrà presentare formale istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero domanda di provvedimento unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con le risultanze delle precedenti fasi, per l'approvazione delle ulteriori attività ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;
- lo svolgimento della III fase è inoltre subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 e del D.Lgs. n. 117/2008 nonché dalla presentazione della documentazione sulla capacità economica della Ditta rapportata al costo stimato per la realizzazione degli interventi;
- le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;

VISTI

- il Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - *Norme di polizia delle miniere delle cave* e il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 - *Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'industria estrattiva cielo aperto o sotterranee*;
- il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - *Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca della coltivazione delle risorse geotermiche*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE*;
- il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 - *Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99*;
- la L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 - *Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali*;
- la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 - *Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*;
- la D.G.R. n. 985 del 18 giugno 2013 - *Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi d'acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente*;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

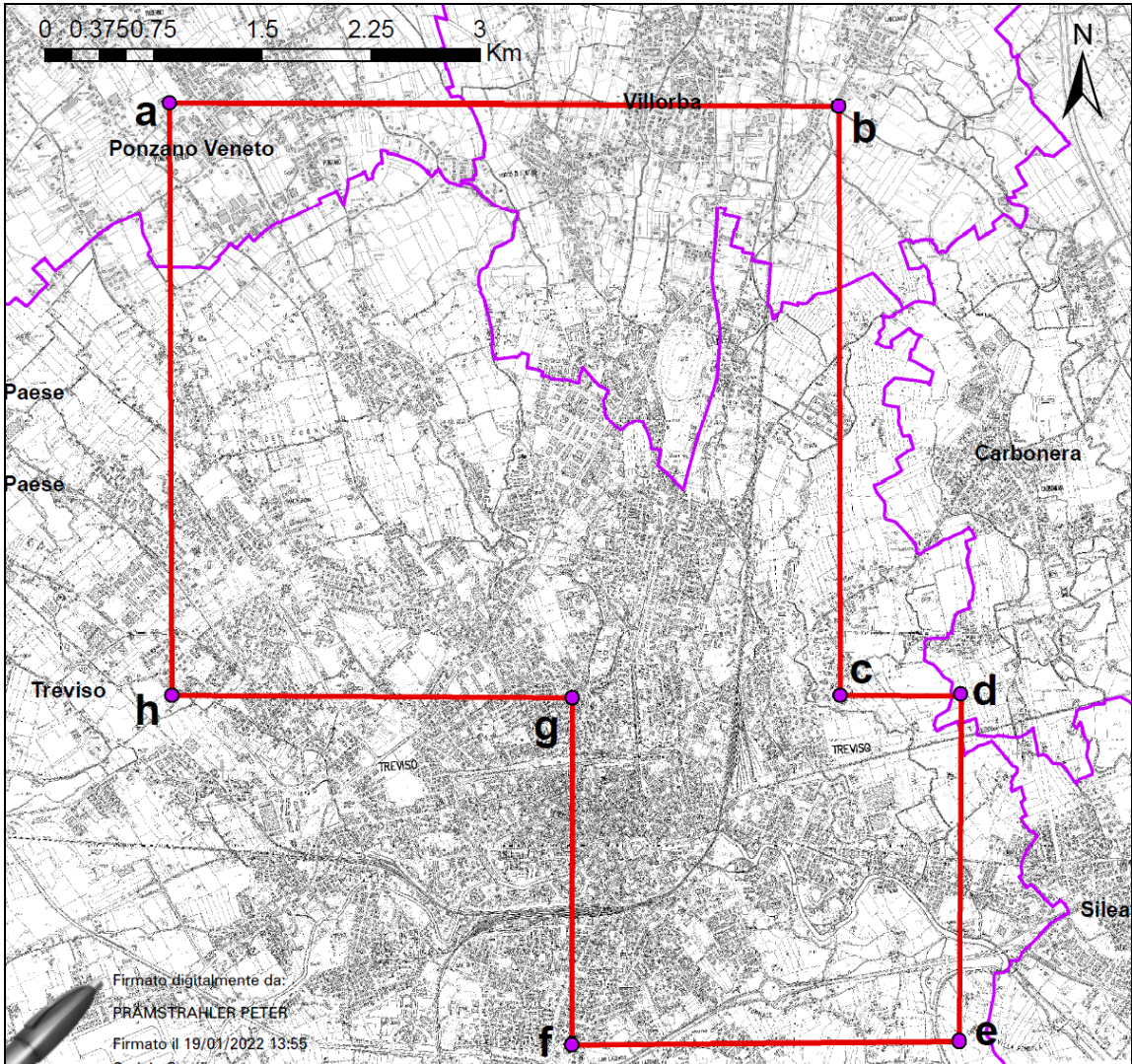
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare alla Ditta Geotermia Futura - Società Benefit a Responsabilità Limitata (C.F. 02650920222), con sede a Trento in via Adriano Olivetti n. 36, il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato "TREVISO" nel territorio dei Comuni di Treviso (TV), Villorba (TV), Ponzano Veneto (TV) e Carbonera (TV), che interessa una superficie di 25,2 Km² come individuata con linea rossa nella delimitazione riportata nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile per non oltre un biennio, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2010, fatto salvo quanto stabilito al punto 4. del presente Decreto;
3. di stabilire a carico della Ditta l'osservanza delle seguenti prescrizioni, emerse dalle valutazioni istruttorie svolte dalla struttura regionale competente in materia di geotermia:
 - a. versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2010, come adeguato ai sensi del medesimo articolo e della D.G.R. n. 862 del 4 giugno 2013;
 - b. eseguire esclusivamente le prime due fasi del progetto di ricerca oggetto del presente permesso;
 - c. concludere entro un anno dalla data del presente provvedimento le fasi I e II della ricerca e trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, entro lo stesso termine, la documentazione finale anche in caso di esito negativo;
4. di stabilire che la Ditta, qualora intendesse proseguire il programma lavori con la III fase, secondo le valutazioni istruttorie della struttura regionale competente e in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, è tenuta a:
 - a. presentare, entro il termine di cui al punto 3. lettera c., formale istanza di approvazione del progetto definitivo della III fase corredato dai risultati ottenuti e dalla documentazione che evidenzia la capacità economica della Ditta rapportata agli interventi da eseguire;
 - b. acquisire l'esito di esclusione dalla procedura di VIA, a seguito di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, e l'approvazione del completamento del programma lavori da parte della struttura regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, dell'art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 nonché l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008;
 - c. acquisire, in alternativa a quanto indicato al punto 4., lettera b., il provvedimento unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 comprensivo della compatibilità ambientale e delle necessarie approvazioni per il completamento del programma lavori del permesso di ricerca;
5. di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell'istanza di cui al precedente punto 4., il permesso di ricerca ha la durata di un anno dalla data del presente provvedimento, ovvero, in caso di approvazione della fase di completamento del programma lavori, la durata stabilita al punto 2.;
6. di stabilire inoltre che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative fatto salvo quanto previsto, relativamente alla terza fase, come riportato al punto 4.;
8. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all'esecuzione del presente atto ivi compresa la trasmissione del presente decreto agli Enti pubblici territoriali interessati;
11. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
12. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Allegato A al Dpgr n. 105 del 18 novembre 2022

pag. 1/1

Delimitazione del permesso di ricerca geotermico “TREVISO”



Coordinate metriche vertici del Permesso di Ricerca “TREVISO”						
Sistema di Riferimento Monte Mario/Italy Zone 1 Datum: Roma 40						
Proiezione: Gauss-Boaga – Fuso: Ovest (EPSG: 3003)						
Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]		Vertice	Longitudine E [m]	Latitudine N [m]
a	1.749.985	5.067.018		e	1.755.448	5.060.480
b	1.754.603	5.067.018		f	1.752.783	5.060.480
c	1.754.603	5.062.935		g	1.752.783	5.062.920
d	1.755.448	5.062.935		h	1.749.985	5.062.920